

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio

1. Quadro generale

1.1. Base di delega

Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'allegato A, numero 4), della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), che delega il Governo al recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, senza dettare, per la specifica direttiva, principi e criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In base all'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 il termine di esercizio della delega è il 9 agosto 2026, ossia quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva (9 dicembre 2026); non opera, infatti, il termine speciale dei tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea, previsto sempre dal suddetto comma 1, atteso che il termine dei quattro mesi antecedenti (per l'appunto, il 9 agosto 2026) non era già scaduto alla data di entrata in vigore della legge n. 36 del 2026 (ossia il 9 aprile 2026), né scadeva entro i tre mesi successivi (ossia entro il 9 luglio 2026).

1.2. Contesto eurounitario

La direttiva (UE) 2024/2853 abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, che per oltre quarant'anni ha rappresentato il quadro comune di responsabilità oggettiva del produttore. L'intervento eurounitario è motivato dalla necessità di adeguare la disciplina agli sviluppi legati alle nuove tecnologie (in particolare, servizi digitali integrati e prodotti connessi), ai nuovi modelli imprenditoriali dell'economia circolare e alle catene di approvvigionamento globali, nonché di superare le difficoltà probatorie del danneggiato in contesti caratterizzati da crescente complessità tecnica e scientifica.

Sotto il profilo del livello di armonizzazione, la direttiva stabilisce, all'articolo 3, un regime di armonizzazione piena, temperato da alcune limitate opzioni per gli Stati membri.

Il termine di recepimento è fissato al 9 dicembre 2026.

1.3. Contesto nazionale



La direttiva 85/374/CEE è stata recepita, nell'ordinamento italiano, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, le cui disposizioni sono state successivamente trasfuse — in occasione del riordino operato con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 — negli articoli da 114 a 127 del codice del consumo, che compongono il titolo II («Responsabilità per danno da prodotti difettosi») della parte IV. Tale disciplina, rimasta pressoché immutata nella sostanza dal 1988, costituisce oggi il quadro nazionale di responsabilità oggettiva del produttore ed è integralmente sostituita dallo schema in esame.

1.4. Linee direttrici dell'intervento

Lo schema persegue le seguenti finalità:

- a) aggiornare l'ambito oggettivo della responsabilità oggettiva ai prodotti dell'era digitale, in particolare al *software*, ai file per la fabbricazione digitale e ai servizi correlati integrati o interconnessi con il prodotto;
- b) estendere la responsabilità a nuovi soggetti della catena di approvvigionamento (rappresentante autorizzato, fornitore di servizi di logistica, piattaforme *online*, chi apporta modifiche sostanziali al prodotto), coerentemente con l'evoluzione dei modelli imprenditoriali e con il quadro eurounitario in materia di sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato;
- c) alleviare l'onere probatorio del danneggiato, mediante l'introduzione di un istituto di esibizione delle prove sotto il controllo del giudice e di una serie di presunzioni relative operanti in ipotesi tassative;
- d) ampliare le tipologie di danno risarcibile, includendo la distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali e i danni psicologici medicalmente accertabili;
- e) rafforzare la stabilità della tutela nel tempo, mediante l'estensione a venticinque anni del termine di decadenza in caso di latenza delle lesioni personali;
- f) garantire un quadro proporzionato per il *software*, prevedendo l'esclusione dell'*open source* non commerciale e un regime speciale di rinuncia al regresso a beneficio delle microimprese e piccole imprese produttrici di componenti *software*.

2. Esame degli articoli

Articolo 1 (Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)



L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale del titolo II della parte IV del codice del consumo, mantenendo la numerazione degli articoli 114-127 e aggiungendo un articolo 126-*bis* dedicato alla pubblicazione delle sentenze.

Articolo 114 del codice del consumo (Responsabilità dell'operatore economico)

Il nuovo articolo 114 enuncia, al comma 1, il principio generale della responsabilità dell'operatore economico per il danno cagionato alla persona fisica da difetti del prodotto, dando attuazione all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Il riferimento al «danno cagionato alla persona fisica» costituisce inoltre trasposizione del limite soggettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, che circoscrive la tutela alle persone fisiche. La dizione operatore economico sostituisce quella di produttore presente nel testo vigente, in attuazione delle nuove definizioni contenute nella direttiva e trasposte nell'articolo 115.

Articolo 115 del codice del consumo (Definizioni)

L'articolo 115 dà attuazione all'articolo 4 della direttiva, riproducendone il catalogo di definizioni, con la specificazione che le definizioni sono rese ai soli fini del presente provvedimento, senza pregiudizio, in particolare, delle diverse definizioni di “fabbricante” previste dalla normativa europea ad altri fini.

Va segnalato sotto questo profilo che l'esclusione del *software* libero e *open source* sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale è collocata all'interno della definizione di *software*: tale scelta risponde all'esigenza di semplificare il testo e di rendere immediatamente percepibile il perimetro applicativo della disciplina già in sede definitoria, senza sacrificarne il contenuto precettivo. Resta ferma l'applicabilità della disciplina regolamentare europea sui sistemi di intelligenza artificiale che non sono da intendersi meri *software* ai sensi e per gli effetti di cui alla disposizione in esame.

Va altresì evidenziato che la categorizzazione è stata effettuata in maniera sintetica e generale per la maggiore chiarezza ed onnicomprensività della definizione, in ossequio alla direttiva. Ne discende che dalla mancata menzione delle categorie di produttori indicate nell'attuale comma 2-*bis* dell'articolo 115 non può desumersi il venir meno della responsabilità in capo alle medesime categorie.

Articolo 116 del codice del consumo (Operatori economici responsabili)

L'articolo 116 individua la platea dei soggetti responsabili, dando attuazione all'articolo 8 della direttiva. Il comma 1 elenca, in ordine di prossimità al prodotto: (i) il fabbricante del prodotto; (ii) il fabbricante del componente



difettoso, quando integrato o interconnesso sotto il controllo del fabbricante del prodotto, **fatta salva la responsabilità di quest'ultimo**; (iii) per i prodotti provenienti da paesi terzi, l'importatore, il rappresentante autorizzato e — solo in via sussidiaria, ove manchino i primi due — il fornitore di servizi di logistica, **fatta salva la responsabilità del fabbricante del prodotto o del componente stabilito al di fuori dell'Unione**.

Il comma 2 attua l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo che chi apporti modifiche sostanziali al prodotto al di fuori del controllo del fabbricante originario e lo rimetta a disposizione sul mercato o in servizio sia considerato fabbricante del prodotto modificato.

Il comma 3 introduce la responsabilità sussidiaria del distributore, che opera qualora non sia possibile identificare un operatore economico stabilito nell'Unione tra quelli di cui al comma 1 e il distributore, richiesto dal danneggiato, non identifichi tempestivamente né tale operatore né il proprio fornitore. Il termine di un mese dal ricevimento della richiesta corrisponde a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva.

Il comma 4 estende, per analogia, il regime del comma 3 alle piattaforme *online* che consentano ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).

I commi 5 e 6 dettano le modalità procedurali della richiesta di identificazione, di derivazione codicistica interna: la richiesta è formulata per iscritto con indicazione del prodotto, del luogo e della data approssimativa dell'acquisto, con offerta in visione del prodotto se ancora esistente; in mancanza della richiesta preliminare, il convenuto ha facoltà di effettuare la comunicazione nel mese successivo alla notificazione dell'atto introduttivo.

Articolo 117 del codice del consumo (Prodotto difettoso)

L'articolo 117 attua l'articolo 7 della direttiva, ancorando la nozione di difettosità alla mancanza della sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dalla normativa dell'Unione o italiana. Il comma 2 elenca i fattori di valutazione, riproducendo le lettere da a) a i) dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, con particolare rilievo per i fattori di nuovo conio: gli effetti della capacità di apprendimento del prodotto dopo l'immissione sul mercato (lettera c), diretta a coprire i sistemi di IA e i prodotti *adaptive*); gli effetti dell'interconnessione con altri prodotti (lettera d)); i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza (lettera f)); il momento di uscita dal controllo del fabbricante nei casi in cui questo permanga oltre l'immissione sul mercato (lettera e)).

Il comma 3 recepisce la regola di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva, chiarendo che l'esistenza o l'immissione futura di un prodotto migliore, ovvero



la fornitura di aggiornamenti o migliorie, non consentono, di per sé, di qualificare come difettosa una versione precedente.

Il comma 4 introduce la presunzione di difettosità del prodotto appartenente alla medesima serie produttiva di altro prodotto già accertato come difettoso, coerentemente con l'ultimo periodo del considerando (30) della direttiva tenendo conto della giurisprudenza della Corte UE in materia di piena armonizzazione (sentenza della Corte di giustizia 25 aprile 2002, nella causa C-52/00). La disposizione, pur non espressamente prescritta dall'articolato unionale, attua le indicazioni del considerando in questione, che consente agli organi giurisdizionali di stabilire il carattere difettoso di un prodotto anche senza accertamento individuale, ove esso appartenga alla stessa serie di un altro prodotto già accertato come difettoso.

Articolo 118 del codice del consumo (Esclusione della responsabilità)

L'articolo 118 attua l'articolo 11 della direttiva, elencando tassativamente le circostanze esimenti. Le cause di esonero — che l'operatore economico ha l'onere di provare — corrispondono, alla lettera *a*), al fatto della mancata immissione sul mercato o messa in servizio da parte del fabbricante o dell'importatore; alla lettera *b*), al fatto della mancata messa a disposizione sul mercato da parte del distributore; alla lettera *c*), alla probabile inesistenza del difetto al momento dell'immissione sul mercato o al successivo sopravvenire; alla lettera *d*), alla conformità del prodotto a requisiti previsti dalla legge come causa del difetto; alla lettera *e*), all'esimente dei rischi di sviluppo (impossibilità di scoprire l'esistenza del difetto in base allo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche); alla lettera *f*), al fatto che, nel caso del fabbricante di un componente difettoso, il carattere difettoso del prodotto in cui è stato integrato il componente è dovuto alla concezione del prodotto o alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto; alla lettera *g*), alla non riconducibilità del danno alla parte del prodotto interessata dalla modifica sostanziale.

Il comma 2 recepisce l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, escludendo che l'operatore economico possa avvalersi dell'esimente di cui al comma 1, lettera *c*), quando il difetto sia riconducibile a un servizio correlato, al *software* (compresi aggiornamenti o migliorie), alla mancanza degli aggiornamenti necessari per mantenere la sicurezza o a una modifica sostanziale del prodotto, sempreché il prodotto sia sotto il controllo del fabbricante.

Il comma 3 introduce una disposizione di raccordo con la disciplina interna dell'esecuzione forzata: la responsabilità non è esclusa quando l'immissione sul mercato o in servizio dipenda da una vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato il difetto con le modalità formali indicate (dichiarazione all'ufficiale giudiziario al momento del pignoramento o atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e



sistematica del nuovo regime con la disciplina codicistica delle procedure esecutive e replica, con adattamenti, la *ratio* di analoga disposizione già presente nell'articolo 118 vigente del codice del consumo, così garantendo la continuità della tutela nei casi di alienazione coattiva.

Articolo 119 del codice del consumo (Esibizione degli elementi di prova)

L'articolo 119 attua l'articolo 9 della direttiva e introduce nell'ordinamento un istituto nuovo per la materia della responsabilità da prodotto: l'esibizione degli elementi di prova ordinata dal giudice su richiesta di parte.

Il comma 1 disciplina l'esibizione a favore del danneggiato, subordinandola alla presentazione di fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda risarcitoria; il comma 2 estende, in via speculare, la facoltà al convenuto che debba contrastare la domanda.

Il comma 3 recepisce il principio di proporzionalità e necessità nell'esibizione, imponendo al giudice il bilanciamento con i legittimi interessi di tutte le parti e dei terzi, in particolare rispetto alla protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali.

Il comma 4 attua l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva: quando l'esibizione ha ad oggetto informazioni che costituiscono o si presumono costituire un segreto commerciale, il giudice è tenuto ad adottare, anche d'ufficio, le misure specifiche per tutelarne la riservatezza durante e dopo il procedimento. La formulazione si limita a rinviare all'apparato di misure di tutela della riservatezza degli scritti riservati e dei segreti commerciali già previsto dall'ordinamento processuale (in particolare la normativa attuativa della direttiva (UE) 2016/943), senza duplicazione delle discipline.

Il comma 5 recepisce l'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva, consentendo al giudice, su richiesta motivata o d'ufficio, di ordinare che le prove esibite siano presentate in modo facilmente accessibile e comprensibile — disposizione di particolare rilievo per i prodotti digitali, i sistemi complessi e i dati di funzionamento — sempreché la presentazione sia proporzionata in termini di costo e di impegno.

Articolo 120 del codice del consumo (Onere della prova e presunzioni)

L'articolo 120 dà attuazione all'articolo 10 della direttiva. Il comma 1 conferma la regola generale secondo cui il danneggiato prova il carattere difettoso, il danno e il nesso di causalità, mentre grava sull'operatore economico l'onere della prova dei fatti esimenti. Il comma 2 introduce tre ipotesi di presunzione relativa del carattere difettoso: (i) omessa esibizione degli elementi di prova ai sensi dell'articolo 119; (ii) prova della non conformità del prodotto ai requisiti obbligatori di sicurezza stabiliti dalla

normativa dell'Unione o italiana intesi a proteggere dal rischio di danno subito; (iii) prova che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente durante l'uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie.

Il comma 3 introduce la presunzione di causalità nei casi in cui sia provata la difettosità del prodotto e la natura del danno cagionato risulti compatibile con il difetto.

Il comma 4 attua l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, prevedendo la presunzione di difettosità o del nesso di causalità (o di entrambi) quando, nonostante l'esibizione delle prove, il danneggiato incontri difficoltà eccessive nel provare tali elementi — in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica del caso — e dimostri la mera probabilità della difettosità o del nesso di causalità.

Il comma 5 esplicita che tutte le presunzioni sono relative e ammettono la prova contraria, in coerenza con l'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva.

Articolo 121 del codice del consumo (Pluralità di responsabili)

L'articolo 121 attua l'articolo 12 della direttiva.

Il comma 1 conferma la responsabilità solidale di tutti gli operatori economici responsabili dello stesso danno e fa salvo il diritto di rivalsa.

Il comma 2 disciplina il regresso interno secondo i criteri già codificati dall'articolo 121 vigente del codice del consumo (dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, gravità delle eventuali colpe, entità delle conseguenze; nel dubbio, ripartizione in parti uguali): la scelta di mantenere la formulazione codicistica preesistente, in luogo di un rinvio all'articolo 2055 del codice civile, risponde all'esigenza di preservare i criteri specifici già maturati nella prassi applicativa.

Il comma 3 recepisce l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, introducendo la facoltà del fabbricante che integri *software* quale componente di un prodotto di concordare contrattualmente, con il fabbricante del componente *software*, la rinuncia al diritto di rivalsa, purché quest'ultimo, al momento dell'immissione sul mercato del componente, sia qualificabile come microimpresa o piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Articolo 122 del codice del consumo (Colpa del danneggiato e fatto del terzo)

L'articolo 122 attua l'articolo 13 della direttiva. Il comma 1 rinvia, quanto al concorso di colpa del danneggiato, all'articolo 1227 del codice civile, con soluzione di chiara coerenza sistematica.

Il comma 2 riproduce la disposizione previgente sulla parificazione della colpa del detentore dell'immobile danneggiato a quella del danneggiato: si tratta di una



regola di derivazione interna, coerente con i principi della responsabilità civile, che opportunamente specifica il dettato unionale.

Il comma 3 attua l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva, escludendo che la responsabilità dell'operatore economico sia ridotta o esclusa in caso di concorso del fatto di un terzo, fatto salvo il diritto di rivalsa.

È opportuno precisare che il vigente comma 2 dell'articolo 122 non è stato riprodotto in quanto principio comunque coperto dai principi generali sul nesso di causalità.

Articolo 123 del codice del consumo (Danno risarcibile)

L'articolo 123 attua l'articolo 6 della direttiva, individuando le tipologie di danno risarcibile: (i) morte o lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale — locuzione che copre i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico; (ii) danneggiamento o distruzione di beni, con esclusione del prodotto difettoso stesso, dei prodotti danneggiati da un componente difettoso integrato o interconnesso sotto il controllo del fabbricante, e dei beni usati esclusivamente a fini professionali; (iii) distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali, compresi i costi per il loro recupero o ripristino.

L'inclusione della lettera c) costituisce una delle innovazioni più significative rispetto alla disciplina previgente, che non contemplava il danno a dati. La delimitazione ai dati non utilizzati a fini professionali attua fedelmente la scelta di politica legislativa eurounitaria di riservare la tutela alle persone fisiche e di evitare l'ampliamento del contenzioso ai beni professionali.

Non è stata riprodotta la franchigia di 500 euro prevista dall'articolo 9, lettera b), della direttiva 85/374/CEE e dall'articolo 123, comma 2, vigente del codice del consumo, giacché la nuova direttiva non la contempla, e il livello di armonizzazione piena impedisce di mantenerla.

Coerentemente con l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, che rimette al diritto nazionale la definizione della risarcibilità delle “perdite immateriali” è chiarito che la risarcibilità del danno non patrimoniale resta disciplinata dai criteri generali dell'articolo 2059 del codice civile.

Il comma 2 fa espressamente salva la facoltà del danneggiato di avvalersi di altri regimi di responsabilità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva e in coerenza con la tradizione italiana del concorso tra responsabilità del produttore e ordinaria responsabilità civile.

Articolo 124 del codice del consumo (Clausole di esonero)

L'articolo 124 attua l'articolo 15 della direttiva, sanzionando con la nullità ogni patto che es



confronti del danneggiato. La disposizione, che riproduce il testo dell'articolo 124 vigente del codice del consumo, opera esclusivamente nella direzione della tutela del danneggiato, restando impregiudicati gli accordi di rinuncia al regresso di cui all'articolo 121, comma 3.

Articolo 125 del codice del consumo (Prescrizione)

L'articolo 125 attua l'articolo 16 della direttiva, fissando il termine di prescrizione triennale, con decorrenza dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità dell'operatore economico responsabile. La disposizione riproduce sostanzialmente quella del previgente articolo 125 del codice del consumo. Il richiamo alla ragionevole conoscibilità — coerente con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva — introduce un profilo di oggettivizzazione del *dies a quo*, che si accompagna alla salvezza, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva e per rinvio implicito, delle disposizioni interne sulla sospensione e sull'interruzione della prescrizione (articoli 2941 e seguenti del codice civile).

Come già avviene rispetto alla disposizione vigente, non è necessario chiarire che per ogni altro aspetto non disciplinato dalla norma, si applicano le disposizioni del codice civile che governano la prescrizione (v. anche, sul rapporto tra il Codice del consumo ed il Codice civile, l'art. 1469-*bis* c.c.).

Articolo 126 del codice del consumo (Decadenza)

L'articolo 126 attua l'articolo 17 della direttiva. Il comma 1 fissa il termine ordinario di decadenza in dieci anni dalla data in cui il prodotto difettoso è stato immesso sul mercato o messo in servizio; nel caso di prodotto modificato in maniera sostanziale, il termine decorre dalla data in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato o in servizio a seguito della modifica sostanziale.

Il comma 2 introduce l'importante innovazione della decadenza venticinquennale per le lesioni personali con periodo di latenza, attuando l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva. Nel medesimo comma è precisato che per «avvio del procedimento» si intende anche la domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale e l'avvio di procedure di risoluzione alternativa delle controversie. : la specificazione — non prescritta espressamente dalla direttiva — mira ad assicurare il pieno effetto utile della disposizione, evitando che il decorso della decadenza possa maturare nei casi in cui il responsabile sia in crisi o si sia adita una procedura ADR obbligatoria o facoltativa.

Il comma 3 prevede che la decadenza sia impedita dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile, coerentemente con la disciplina codicistica generale della decadenza (articolo 2966 del codice civile). In armonia con i principi fissati dalla direttiva, l'articolo 126 decadenza è in conformità

all'articolo 2966 c.c., senza necessità di introdurre nuove disposizioni nel codice del consumo, con l'esercizio del diritto, che può avvenire anche mediante l'avvio di un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile a norma del medesimo articolo 8.

Articolo 126-*bis* del codice del consumo (Pubblicazione delle sentenze)

Il nuovo articolo **126-*bis*** attua l'articolo 19 della direttiva, in tema di trasparenza. Le sentenze e gli altri provvedimenti decisori pronunciati nei procedimenti in materia di risarcimento per danni da prodotti difettosi sono pubblicati, in conformità al diritto vigente, che già prevede, tra le altre cose, il formato elettronico di facile accesso e il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'attuazione viene realizzata rinviando quindi alle norme interne vigenti che disciplinano la pubblicazione delle sentenze di merito e di legittimità.

L'esistenza di un sistema di divulgazione dei provvedimenti di merito in generale, anche non definitivi, ha consentito di non limitare la pubblicità alle sole sentenze rese dalle corti di appello o di ultima istanza nazionali (previsione contenuta nella direttiva non con funzione limitativa, ma al solo fine di non imporre oneri eccessivi).

Va infine precisato che la costituzione ed il funzionamento della banca dati prevista dall'articolo 19 della direttiva non richiede norme di attuazione in quanto incombe alla Commissione.

Articolo 127 del codice del consumo (Responsabilità secondo altre disposizioni di legge)

L'articolo 127 attua l'articolo 2, paragrafo 4, lettere *b)* e *c)*, della direttiva, facendo salvi i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi, compresi quelli fondati su regimi speciali di responsabilità in vigore alla data del 30 luglio 1985 (comma 1), nonché la disciplina dei danni cagionati dagli incidenti nucleari, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, ricompresa nella salvezza operata dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva (comma 2). Si prevede, altresì, clausola di salvaguardia anche delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 2 (Disposizioni di coordinamento)

L'articolo 2 opera i necessari raccordi con le altre disposizioni del codice del consumo interessate dalla nuova disciplina. In particolare:

a) la lettera *a)* espunge, dalla definizione di *prodotto* di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del codice del consumo, il rinvio all'articolo 115, comma 2-*bis*, non più esistente nella nuova formulazione del titolo II;



b) la lettera b) aggiorna la rubrica dell'articolo 111 (relativo alla sicurezza dei prodotti) da «Responsabilità del produttore» a «Responsabilità dell'operatore economico», in coerenza con il rinnovato lessico soggettivo del nuovo titolo II;

c) la lettera c) aggiorna la voce n. 1) dell'allegato II-*septies* del codice del consumo — recante l'elenco degli atti dell'Unione la cui violazione legittima l'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ai sensi del titolo II.1 della parte V del codice — sostituendo il riferimento alla direttiva 85/374/CEE con il riferimento alla direttiva (UE) 2024/2853. L'aggiornamento assicura che la violazione della nuova disciplina resti legittimante ai fini dell'azione rappresentativa di cui alla direttiva (UE) 2020/1828.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

L'articolo 3, comma 1, attua l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva e ne recepisce il regime intertemporale: le modifiche apportate al codice del consumo si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026, mentre ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Il regime intertemporale ricalca la regola della direttiva e assicura la continuità della disciplina previgente per il pregresso.

Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 4 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



TABELLA DI CONCORDANZA	
Direttiva: direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio. Scadenza del recepimento: 9 dicembre 2026.	
Informazioni sul contesto generale del recepimento: Recepimento mediante sostituzione integrale del titolo II della parte IV del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (articoli da 114 a 127), con inserimento del nuovo articolo 126-bis, in forza della delega di cui all'articolo 1, comma 1, e all'allegato A, numero 4), della legge 17 marzo 2026, n. 36.	
Testo della direttiva (UE) 2024/2853	Disposizioni attuative
Articolo 1 - Oggetto e finalità La presente direttiva stabilisce norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche e in materia di risarcimento per tale danno. L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e delle altre persone fisiche.	Art. 114 Codice del consumo (Responsabilità dell'operatore economico) 1. L'operatore economico è responsabile del danno cagionato alla persona fisica da difetti del prodotto secondo le disposizioni del presente titolo.
Articolo 2, par. 1 Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026. [...]	Art. 3 – Schema di decreto attuativo (Disposizioni finali) 1. Le modifiche apportate al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1 del presente decreto si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026. Ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Articolo 2, par. 2 Ambito di applicazione [...] 2. La presente direttiva non si applica al software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale. [...]	Art. 115 Codice del consumo (Definizioni) 1. Ai fini del presente titolo, per prodotto si intende ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi. 2. Si considerano prodotti anche: a) l'elettricità; b) i file per la fabbricazione digitale; c) le materie prime; d) il software, a esclusione del software libero e dell'open source sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale. [...]
Articolo 2, par. 3 Ambito di applicazione [...] 3. La presente direttiva non si applica ai danni causati da incidenti nucleari, nella misura in cui la responsabilità per tali danni sia già disciplinata da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri. [...]	Art. 127 Codice del consumo (Responsabilità secondo altre disposizioni di legge) [...] 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
Articolo 2, par. 4-5 Ambito di applicazione [...] 4. La presente direttiva non pregiudica: a) l'applicabilità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680; b) i diritti di cui il danneggiato gode in forza delle norme nazionali in materia di responsabilità contrattuale, oppure di responsabilità extracontrattuale	Art. 127 Codice del consumo (Responsabilità secondo altre disposizioni di legge) 1. Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni vigenti sulla tutela dei dati personali e non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi, ivi compresi i diritti basati su un regime speciale di responsabilità in vigore il 30 luglio 1985. [...]

Testo della direttiva (UE) 2024/2853	Disposizioni attuative
per motivi diversi dal carattere difettoso di un prodotto a norma della presente direttiva, comprese le norme nazionali di attuazione del diritto dell'Unione; c) i diritti di cui il danneggiato gode in forza di un regime speciale di responsabilità in vigore nel diritto nazionale il 30 luglio 1985.	
Articolo 3 - Livello di armonizzazione Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose, per garantire ai consumatori e ad altre persone fisiche un livello di tutela diverso.	Il criterio di armonizzazione massima è stato rispettato nella predisposizione della novella che sostituisce il titolo II della parte IV del codice del consumo. Sono state mantenute le disposizioni consentite dalla direttiva ma anche alcune disposizioni vigenti aventi la medesima ratio della nuova disciplina.
Articolo 4 – Definizioni (punti 1- 6) 1) «prodotto»: ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l'elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software; 2) «file per la fabbricazione digitale»: una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti; 3) «servizio correlato»: un servizio digitale integrato in un prodotto o interconnesso con questo in modo tale che la sua assenza impedisce al prodotto di svolgere una o più delle sue funzioni; 4) «componente»: qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, materia prima o servizio correlato integrati in un prodotto o interconnessi con questo; 5) «controllo del fabbricante»: a) il fabbricante di un prodotto esegue o, per quanto riguarda le azioni di terzi, autorizza o consente: i) l'integrazione, l'interconnessione o la fornitura di un componente, compresi aggiornamenti e migliorie del software; o ii) la modifica del prodotto, incluse modifiche sostanziali; b) il fabbricante di un prodotto è in grado di fornire aggiornamenti o migliorie del software direttamente o tramite terzi; 6) «dati»: dati quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/868; [...]	Art. 115 Codice del consumo (Definizioni) 1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi. 2. Si considerano prodotti anche: a) l'elettricità; b) i file per la fabbricazione digitale; c) le materie prime; d) il software, a esclusione del software libero e dell'open source sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale. 3. Ai soli fini del presente titolo si intende, altresì, per: a) «file per la fabbricazione digitale»: una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti; b) «servizio correlato»: un servizio digitale integrato in un prodotto o interconnesso con questo in modo tale che la sua assenza impedisce al prodotto di svolgere una o più delle sue funzioni; c) «componente»: qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, materia prima o servizio correlato integrati in un prodotto o interconnessi con questo; d) «controllo del fabbricante»: la situazione in cui il fabbricante esegue o, per quanto riguarda le azioni di terzi, autorizza o consente l'integrazione, l'interconnessione o la fornitura di un componente, compresi aggiornamenti e migliorie del software, oppure la modifica del prodotto, incluse modifiche sostanziali, oppure è in grado di fornire aggiornamenti o migliorie del software direttamente o tramite terzi; e) «dati»: i dati quali definiti dall'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022; [...]
Articolo 4 – Definizioni (punti 7, 8, 9) [...] 7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 8) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione; 9) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un prodotto nell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, nei casi in cui il prodotto non è stato immesso sul mercato anteriormente al suo primo utilizzo. [...]	Art. 115 Codice del consumo (Definizioni) - comma 3 [...] f) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; g) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea; h) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un prodotto nell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, nei casi in cui il prodotto non è stato immesso sul mercato anteriormente al suo primo utilizzo; [...]
Articolo 4 – Definizioni (punti da 10 a 15) [...] 10) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che: a) sviluppa, produce o fabbrica un prodotto; b) fa progettare o fabbricare un prodotto o che, apponendo il proprio nome, marchio	Art. 115 Codice del consumo (Definizioni) - comma 3 [...] i) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che sviluppa, produce o fabbrica un prodotto, oppure fa progettare o fabbricare un prodotto o che, apponendo il proprio nome, marchio o altre caratteristiche distintive, si presenta come fabbricante, oppure sviluppa,

Testo della direttiva (UE) 2024/2853	Disposizioni attuative
o altre caratteristiche distintive su tale prodotto, si presenta come fabbricante; o c) sviluppa, produce o fabbrica un prodotto per uso proprio; 11) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti; 12) «importatore»: una persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo; 13) «fornitore di servizi di logistica»: una persona fisica o giuridica che offre, nel corso di un'attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, a esclusione dei servizi postali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dei servizi di consegna dei pacchi quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci; 14) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un prodotto, diversa dal fabbricante o dall'importatore del prodotto in questione; 15) «operatore economico»: un fabbricante di un prodotto o componente, un fornitore di un servizio correlato, un rappresentante autorizzato, un importatore, un fornitore di servizi di logistica o un distributore; [...]	produce o fabbrica un prodotto per uso proprio; l) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti; m) «importatore»: una persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un paese terzo; n) «fornitore di servizi di logistica»: una persona fisica o giuridica che offre, nel corso di un'attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, a esclusione dei servizi postali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, dei servizi di consegna dei pacchi quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, nonché di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci; o) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un prodotto, diversa dal fabbricante o dall'importatore; p) «operatore economico»: un fabbricante di un prodotto o componente, un fornitore di un servizio correlato, un rappresentante autorizzato, un importatore, un fornitore di servizi di logistica o un distributore; [...]
Articolo 4 – Definizioni (punti 16, 17, 18) [...] 16) «piattaforma online»: una piattaforma online quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065; 17) «segreto commerciale»: un segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943; 18) «modifica sostanziale»: una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio: a) che è considerata sostanziale in virtù delle pertinenti norme dell'Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti; o, b) che, se le pertinenti norme dell'Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti non stabiliscono alcuna soglia per determinare che cosa deve essere considerato una modifica sostanziale: i) modifica le prestazioni, la finalità o il tipo originari del prodotto senza che tale modifica sia stata prevista nella valutazione del rischio iniziale del fabbricante; e ii) modifica la natura del pericolo, genera un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio.	Art. 115 Codice del consumo (Definizioni) [...] q) «piattaforma online»: una piattaforma online quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022; r) «segreto commerciale»: un segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016; s) «modifica sostanziale»: una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio che è considerata sostanziale in virtù delle pertinenti norme dell'Unione europea o italiane in materia di sicurezza dei prodotti e delle soglie dalle stesse stabilite, oppure, in assenza di tali norme, muta le prestazioni, la finalità o il tipo originari del prodotto, senza che tale modifica sia stata prevista nella valutazione del rischio iniziale del fabbricante e trasforma la natura del pericolo, genera un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio.
Articolo 5 - Diritto al risarcimento 1. Gli Stati membri provvedono affinché la persona fisica che ha subito un danno cagionato da un prodotto difettoso («danneggiato») abbia diritto al risarcimento in conformità della presente direttiva. 2. Gli Stati membri provvedono affinché possa chiedere un risarcimento a norma del paragrafo 1 anche: a) la persona che è subentrata o si è surrogata nei diritti del danneggiato in virtù del diritto dell'Unione o nazionale o per disposizione contrattuale; oppure b) la persona che agisce per conto di uno o più danneggiati in virtù del diritto dell'Unione o nazionale.	Art. 114 Codice del consumo (Responsabilità dell'operatore economico) 1. L'operatore economico è responsabile del danno cagionato alla persona fisica da difetti del prodotto secondo le disposizioni del presente titolo. L'attuazione del paragrafo 2 è garantita: - per la lettera a) dagli istituti, generali o speciali, che regolano la successione nei diritti e/o nei rapporti giuridici a titolo universale e particolare; - per la lettera b) dagli istituti del mandato e dalle azioni rappresentative (artt. 140-ter e ss. Codice del consumo e artt. 840-bis e ss. codice di procedura civile)
Articolo 6 - Danno 1. Il diritto al risarcimento a norma dell'articolo 5 si applica solo alle seguenti tipologie di	Art. 123 Codice del consumo (Danno risarcibile) 1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo, fermo quanto previsto dall'articolo

Testo della direttiva (UE) 2024/2853	Disposizioni attuative
danno: a) morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico; b) danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne: i) il prodotto difettoso in sé; ii) un prodotto danneggiato da un componente difettoso che è integrato in tale prodotto o interconnesso con questo dal fabbricante di tale prodotto o sotto il controllo di tale fabbricante; iii) i beni usati esclusivamente a fini professionali; c) distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali. 2. Il diritto al risarcimento copre tutte le perdite materiali derivanti dal danno di cui al paragrafo 1. Copre anche le perdite immateriali derivanti dal danno di cui al paragrafo 1, nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale. 3. Il presente articolo fa salva la legislazione nazionale relativa al risarcimento dei danni a titolo di altri regimi di responsabilità.	2059 del codice civile: a) il danno cagionato dalla morte o dalla lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale; b) il danneggiamento o la distruzione di qualsiasi bene, eccettuati: 1) il prodotto difettoso stesso; 2) un prodotto danneggiato da un componente difettoso integrato in tale prodotto o interconnesso con esso dal fabbricante o sotto il suo controllo; 3) i beni usati esclusivamente a fini professionali; c) la distruzione o la corruzione di dati non utilizzati a fini professionali, compresi i costi per il loro recupero o ripristino. NOTA: l'integrità della riparazione che avviene con il risarcimento è garantita dai principi generali di cui all'articolo 1223 del codice civile. Per quanto riguarda i "danni immateriali", l'inclusione del danno non patrimoniale pur se consequenziale in virtù dei principi generali, è stata precisata con il richiamo espresso all'articolo 2059 contenuto nel comma 1 art. 123 (v. sopra). 2. È fatta comunque salva la possibilità per il danneggiato di chiedere il risarcimento secondo le disposizioni che regolano altri regimi di responsabilità.
Articolo 7 - Prodotto difettoso 1. Un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell'Unione o nazionale. 2. Nel valutare il carattere difettoso di un prodotto sono prese in considerazione tutte le circostanze, tra cui: a) la presentazione e le caratteristiche del prodotto, comprese l'etichettatura, la progettazione, le caratteristiche tecniche, la composizione, l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'installazione, l'uso e la manutenzione; b) l'uso ragionevolmente prevedibile del prodotto; c) gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio; d) gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l'interconnessione; e) il momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, qualora il fabbricante mantenga il controllo sul prodotto dopo tale momento, il momento in cui il prodotto è uscito dal controllo del fabbricante; f) i pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto, compresi i requisiti di cibersecurity rilevanti per la sicurezza; g) qualunque richiamo del prodotto o qualunque altro intervento pertinente di un'autorità competente, o di un operatore economico di cui all'articolo 8, in relazione alla sicurezza del prodotto; h) le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto; i) nel caso di un prodotto la cui finalità è proprio quella di prevenire danni, l'eventuale mancato conseguimento di tale finalità da parte del prodotto. 3. Un prodotto non è considerato difettoso per l'unica ragione che è già stato o sarà immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto migliore, compresi aggiornamenti e migliorie dello stesso.	Art. 117 Codice del consumo (Prodotto difettoso) 1. Un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dalla normativa dell'Unione europea o italiana. 2. Nel valutare il carattere difettoso di un prodotto sono prese in considerazione tutte le circostanze, tra cui: a) la presentazione e le caratteristiche del prodotto, compresi l'etichettatura, la progettazione, le caratteristiche tecniche, la composizione, l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'installazione, l'uso e la manutenzione; b) l'uso ragionevolmente prevedibile del prodotto; c) gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio; d) gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l'interconnessione; e) il momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, se il fabbricante mantiene il controllo sul prodotto dopo tale momento, il momento in cui il prodotto è uscito dal controllo del fabbricante; f) i pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto, compresi i requisiti di cibersecurity rilevanti per la sicurezza; g) qualunque richiamo del prodotto o qualunque altro intervento pertinente di un'autorità competente o di un operatore economico di cui all'articolo 116 in relazione alla sicurezza del prodotto; h) le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto; i) nel caso di un prodotto la cui finalità è quella di prevenire danni, l'eventuale mancato conseguimento di tale finalità da parte del prodotto. 3. Un prodotto non è considerato difettoso per il solo motivo dell'immissione sul mercato o in servizio, già avvenuta o futura, di un prodotto migliore, compresi aggiornamenti e migliorie dello stesso. 4. Si presume difettoso, salvo prova contraria, il prodotto appartenente alla medesima serie di produzione di altro prodotto del quale sia già stato accertato il carattere difettoso.

Testo della direttiva (UE) 2024/2853	Disposizioni attuative
	<i>NOTA: il comma 4 dello schema di d.lgs., prende in considerazione, per una maggiore completezza della disciplina, il considerando 30 e tiene conto della giurisprudenza della Corte UE)</i>
Articolo 8 - Operatori economici responsabili del danno da prodotti difettosi 1. Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti operatori economici siano responsabili del danno a norma della presente direttiva: a) il fabbricante di un prodotto difettoso; b) il fabbricante di un componente difettoso, se tale componente è stato integrato in un prodotto o interconnesso con un prodotto sotto il controllo del fabbricante e lo ha reso difettoso, fatta salva la responsabilità del fabbricante di cui alla lettera a); e c) nel caso di un fabbricante di un prodotto o di un componente stabilito al di fuori dell'Unione, e fatta salva la responsabilità di tale fabbricante: i) l'importatore del prodotto o componente difettoso; ii) il rappresentante autorizzato del fabbricante; e iii) se non vi è un importatore stabilito nell'Unione o un rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi di logistica. La responsabilità del fabbricante di cui al primo comma, lettera a), copre anche l'eventuale danno causato da un componente difettoso se questo è stato integrato in un prodotto o interconnesso con un prodotto sotto il controllo del fabbricante. 2. Qualunque persona fisica o giuridica che modifichi in maniera sostanziale un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante e lo metta successivamente a disposizione sul mercato o lo metta in servizio è considerata fabbricante del prodotto ai fini del paragrafo 1. 3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora non sia possibile identificare un operatore economico di cui al paragrafo 1 e stabilito nell'Unione, ciascun distributore del prodotto difettoso sia responsabile se: a) il danneggiato chiede a tale distributore di identificare un operatore economico di cui al paragrafo 1 e stabilito nell'Unione, o il proprio distributore che gli ha fornito tale prodotto; e b) tale distributore omette di identificare un operatore economico o il proprio distributore entro un mese dal ricevimento della richiesta. 4. Il paragrafo 3 si applica anche a qualsiasi fornitore di una piattaforma online, diverso da un operatore economico, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065. 5. Qualora le vittime non ottengano un risarcimento perché nessuna delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere ritenuta responsabile, o perché le persone responsabili sono insolventi o hanno cessato di esistere, gli Stati membri possono ricorrere ai sistemi di indennizzo settoriali nazionali esistenti o istituirne di nuovi, preferibilmente non finanziati da entrate pubbliche.	Art. 116 Codice del consumo (Operatori economici responsabili) 1. Sono responsabili del danno da prodotto difettoso: a) il fabbricante di un prodotto difettoso; b) il fabbricante di un componente difettoso, se integrato in un prodotto o interconnesso con questo sotto il controllo del fabbricante e lo ha reso difettoso, ferma restando la responsabilità del fabbricante di cui alla lettera a); c) nel caso di un fabbricante di un prodotto o di un componente stabilito al di fuori dell'Unione europea, ferma restando la responsabilità di tale fabbricante: 1) l'importatore del prodotto o componente difettoso; 2) il rappresentante autorizzato del fabbricante; 3) se non vi è un importatore stabilito nell'Unione o un rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi di logistica. 2. Chiunque apporti una modifica sostanziale a un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante originario e lo metta successivamente a disposizione sul mercato o in servizio è considerato fabbricante del prodotto ai fini del comma 1. 3. Se non è possibile identificare un operatore economico di cui al comma 1 stabilito nell'Unione europea, ciascun distributore del prodotto difettoso è responsabile se il danneggiato chiede a tale distributore di identificare un operatore economico di cui al comma 1 stabilito nell'Unione europea, o il proprio distributore che gli ha fornito il prodotto e tale distributore omette di identificare l'operatore o il proprio distributore entro un mese dal ricevimento della richiesta. 4. Il comma 3 si applica altresì al fornitore di piattaforma online, diverso da un operatore economico, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065. [...] Opzione non esercitata
Articolo 9 - Divulgazione degli elementi di prova 1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un attore che ha presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento, il convenuto sia tenuto a divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione, fatte salve le condizioni di cui al presente articolo.	Art. 119 Codice del consumo (Esibizione degli elementi di prova) 1. Su richiesta del danneggiato, che ha presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento, il giudice ordina al convenuto di esibire i pertinenti elementi di prova a sua disposizione, alle condizioni di cui al presente articolo. 2. Su richiesta del convenuto, che ha presentato fatti e prove sufficienti a dimostrare la

Testo della direttiva (UE) 2024/2853	Disposizioni attuative
2. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del convenuto che ha presentato fatti e prove sufficienti a dimostrare la sua necessità di elementi di prova, l'attore sia tenuto a divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione. 3. La divulgazione è limitata a quanto necessario e proporzionato. 4. Nel determinare la necessità e la proporzionalità, gli organi giurisdizionali nazionali tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti, compresi i terzi, specialmente per la protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali. 5. Qualora sia richiesto di divulgare un segreto commerciale o presunto tale, gli organi giurisdizionali nazionali adottano le misure specifiche necessarie per tutelarne la riservatezza. 6. Gli organi giurisdizionali nazionali possono esigere che gli elementi di prova siano presentati in modo facilmente accessibile e comprensibile, se proporzionato. 7. Il presente articolo lascia impregiudicate le eventuali norme nazionali relative alla divulgazione preliminare delle prove.	necessità di elementi di prova per contrastare la domanda, il giudice ordina all'attore di esibire i pertinenti elementi di prova a sua disposizione. 3. L'esibizione degli elementi di prova ai sensi dei commi 1 e 2 è limitata a quanto necessario e proporzionato. Nel determinare la necessità e la proporzionalità della esibizione il giudice tiene conto dei legittimi interessi di tutte le parti, compresi i terzi, in particolare con riguardo alla protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali. 4. Se l'esibizione ad opera del convenuto ha ad oggetto informazioni che costituiscono o si presumono costituire un segreto commerciale, il giudice adotta, d'ufficio o su richiesta motivata di una parte, le misure specifiche necessarie per tutelarne la riservatezza nel corso del procedimento e successivamente a esso. 5. Su richiesta motivata di una parte o d'ufficio, il giudice ordina che gli elementi di prova esibiti siano presentati in modo facilmente accessibile e comprensibile, se tale presentazione è proporzionata in termini di costo e di impegno.
Articolo 10 - Onere della prova 1. Gli Stati membri provvedono affinché l'attore sia tenuto a provare il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra il difetto e il danno. 2. Si presume il carattere difettoso di un prodotto qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il convenuto omette di divulgare i pertinenti elementi di prova a norma dell'articolo 9, paragrafo 1; b) l'attore dimostra che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale intesi a proteggere dal rischio del danno subito; o c) l'attore dimostra che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l'uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie. 3. Si presume l'esistenza del nesso di causalità nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno è compatibile con il difetto in questione. 4. L'organo giurisdizionale nazionale presume il carattere difettoso o il nesso di causalità, o entrambi, qualora, nonostante la divulgazione di prove a norma dell'articolo 9 e tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti: a) l'attore incontri difficoltà eccessive, in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica; e b) l'attore dimostri che è probabile che il prodotto sia difettoso o che esista un nesso di causalità, o entrambi. 5. Il convenuto ha il diritto di confutare le presunzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.	Art. 120 Codice del consumo (Onere della prova e presunzioni) 1. Il danneggiato deve provare il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno. L'operatore economico deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità ai sensi dell'articolo 118. 2. Si presume il carattere difettoso di un prodotto se ricorre una delle seguenti condizioni: a) il convenuto omette di esibire i pertinenti elementi di prova ai sensi dell'articolo 119; b) l'attore dimostra che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza, stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o italiana, intesi a proteggere dal rischio del danno subito dal danneggiato; c) l'attore dimostra che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l'uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie. 3. Si presume l'esistenza del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno, se è provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è compatibile con il difetto in questione. 4. Si presume altresì il carattere difettoso del prodotto, il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno, oppure entrambi, se, nonostante l'esibizione di elementi di prova ai sensi dell'articolo 119 e tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, concorrono entrambe le seguenti circostanze: a) l'attore incontra difficoltà eccessive, in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità, o entrambi; b) l'attore dimostra che è probabile che il prodotto sia difettoso o che esista un nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno, o entrambi. 5. Avverso le presunzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è ammessa la prova contraria.
Articolo 11 - Esenzione dalla responsabilità 1. Un operatore economico di cui all'articolo 8 non è responsabile del danno se prova una delle situazioni seguenti: a) nel caso del fabbricante o dell'importatore, che non ha immesso il prodotto sul mercato né lo ha messo in servizio; b) nel caso di un distributore, che non ha messo il prodotto a disposizione sul mercato;	Art. 118 Codice del consumo (Esclusione della responsabilità) 1. L'operatore economico non è responsabile del danno causato da un prodotto difettoso se prova una delle seguenti situazioni: a) nel caso del fabbricante o dell'importatore, che non ha immesso il prodotto sul mercato né lo ha messo in servizio; b) nel caso di un distributore, che non ha messo il prodotto a disposizione sul mercato;



Testo della direttiva (UE) 2024/2853	Disposizioni attuative
c) che è probabile che il difetto non esistesse al momento dell'immissione sul mercato, messa in servizio o messa a disposizione, o che è sopravvenuto dopo tale momento; d) che il carattere difettoso è dovuto alla conformità del prodotto a requisiti giuridici; e) che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento pertinente non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto; f) nel caso del fabbricante di un componente difettoso, che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto o alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto; g) nel caso di chi modifichi il prodotto, che il difetto riguarda una parte non interessata dalla modifica. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), l'operatore economico non è esentato se il carattere difettoso è dovuto, a condizione che il prodotto sia sotto il controllo del fabbricante, a: a) un servizio correlato; b) software, compresi aggiornamenti o migliorie; c) la mancanza degli aggiornamenti o migliorie del software necessari per mantenere la sicurezza; d) una modifica sostanziale del prodotto.	c) che è probabile che il difetto che ha causato il danno non esistesse al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, messo in servizio o, nel caso di un distributore, messo a disposizione sul mercato, o che tale difetto è sopravvenuto dopo tale momento; d) che il carattere difettoso che ha causato il danno è dovuto alla conformità del prodotto ai requisiti previsti dalla legge; e) che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell'immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure durante il periodo in cui il prodotto è stato sotto il controllo del fabbricante non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto; f) nel caso del fabbricante di un componente difettoso, che il carattere difettoso del prodotto in cui è stato integrato il componente è dovuto alla concezione del prodotto o alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto; g) nel caso di una persona che abbia apportato una modifica sostanziale, che il difetto che ha causato il danno riguarda una parte del prodotto non interessata dalla modifica. 2. In deroga al comma 1, lettera c), l'operatore economico non è esentato dalla responsabilità se il carattere difettoso del prodotto è dovuto a uno dei seguenti elementi, a condizione che il prodotto sia sotto il controllo del fabbricante: a) un servizio correlato; b) <i>software</i>, compresi aggiornamenti o migliorie; c) la mancanza degli aggiornamenti o delle migliorie del <i>software</i> necessari per mantenere la sicurezza; d) una modifica sostanziale del prodotto. [...]
Articolo 12 - Pluralità di operatori economici responsabili 1. Fatto salvo il diritto nazionale in materia di diritto di rivalsa, qualora due o più operatori economici siano responsabili dello stesso danno, gli Stati membri provvedono affinché essi possano essere ritenuti responsabili in solido. 2. Il fabbricante che integri un software quale componente in un prodotto non ha diritto di rivalsa nei confronti del fabbricante di un componente software difettoso che causa danni se: a) il fabbricante del componente software difettoso era, al momento dell'immissione sul mercato del componente software, una microimpresa o una piccola impresa, vale a dire un'impresa che, se valutata insieme a tutte le sue eventuali imprese associate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e le sue eventuali imprese collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo allegato, è una microimpresa quale definita all'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo allegato o una piccola impresa quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo allegato; e b) il fabbricante che ha integrato il componente software difettoso nel prodotto ha concordato contrattualmente con il fabbricante del componente software difettoso di rinunciare a tale diritto.	Art. 121 Codice del consumo (Pluralità di responsabili) 1. Se due o più operatori economici sono responsabili dello stesso danno a norma del presente titolo, tutti sono obbligati in solido, fatto salvo il diritto di rivalsa. 2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali. 3. Il fabbricante che integra un <i>software</i> quale componente in un prodotto può concordare con il fabbricante del componente <i>software</i> di rinunciare al diritto di rivalsa nei suoi confronti se tale fabbricante del componente era, al momento dell'immissione sul mercato del <i>software</i>, una microimpresa o una piccola impresa. Ai fini del primo periodo, per microimpresa o piccola impresa si intende l'impresa che, se valutata insieme a tutte le sue eventuali imprese associate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e alle sue eventuali imprese collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo allegato, appartiene, rispettivamente, alla categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo allegato o alla categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso allegato.
Articolo 13 - Riduzione della responsabilità 1. Fatto salvo il diritto nazionale in materia di diritto di rivalsa, gli Stati membri provvedono affinché non sia ridotta o esclusa la responsabilità di un operatore economico quando il danno è causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e dall'azione o dall'omissione di un terzo.	Art. 122 Codice del consumo (Colpa del danneggiato e fatto del terzo) [...] 3. La responsabilità dell'operatore economico non è ridotta o esclusa quando il danno è causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e dall'azione o dall'omissione di un terzo, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Testo della direttiva (UE) 2024/2853	Disposizioni attuative
2. La responsabilità può essere ridotta o esclusa qualora il danno sia causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e dalla colpa del danneggiato o di una persona di cui il danneggiato è responsabile.	Art. 122 Codice del consumo (<i>Colpa del danneggiato e fatto del terzo</i>) 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile. [...]
Articolo 14 - Diritto di rivalsa Qualora più operatori economici siano responsabili dello stesso danno, un operatore economico che abbia risarcito il danneggiato ha il diritto di agire nei confronti di un altro operatore economico responsabile a norma dell'articolo 8, conformemente al diritto nazionale.	Art. 121 Codice del consumo (<i>Pluralità di responsabili</i>) [...] 2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali. [...]
Articolo 15 - Esclusione o limitazione della responsabilità Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità di un operatore economico non sia limitata né esclusa, in relazione al danneggiato, dal diritto nazionale o mediante disposizione contrattuale.	Art. 124 Codice del consumo (<i>Clausole di esonero della responsabilità</i>) 1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti, nei confronti del danneggiato, la responsabilità dell'operatore economico prevista dal presente titolo.
Articolo 16 - Termine di prescrizione 1. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto di avviare un procedimento sia soggetto a un termine di prescrizione di tre anni, decorrente dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza di: a) il danno; b) il carattere difettoso; c) l'identità dell'operatore economico che può essere ritenuto responsabile a norma dell'articolo 8. 2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale che disciplinano la sospensione o l'interruzione del termine di prescrizione.	Art. 125 Codice del consumo (<i>Prescrizione</i>) 1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità dell'operatore economico interessato che può essere ritenuto responsabile del danno a norma dell'articolo 116. NOTA: La disposizione non richiede alcuna trasposizione essendo applicabili le norme del codice civile che governano la prescrizione.
Articolo 17 - Periodo di scadenza 1. Gli Stati membri provvedono affinché un danneggiato non abbia più diritto al risarcimento alla scadenza di un periodo di dieci anni, a meno che nel frattempo non abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile a norma dell'articolo 8. Tale periodo decorre: a) dalla data in cui il prodotto difettoso è stato immesso sul mercato o messo in servizio; o b) nel caso di prodotto modificato in maniera sostanziale, dalla data in cui è stato messo a disposizione sul mercato o messo in servizio a seguito della modifica. 2. 2. In deroga al paragrafo 1, se a causa del periodo di latenza delle lesioni personali non ha potuto avviare il procedimento entro i dieci anni, il danneggiato non ha più diritto al risarcimento alla scadenza di un periodo di 25 anni.	Art. 126 Codice del consumo (<i>Decadenza</i>) 1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il prodotto difettoso è stato immesso sul mercato o messo in servizio, oppure, nel caso di prodotto modificato in maniera sostanziale, dalla data in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato o messo in servizio a seguito della modifica sostanziale. 2. In deroga al comma 1, se il danneggiato non ha potuto avviare un procedimento entro il termine di dieci anni dalla data di cui al comma 1 a causa del periodo di latenza delle lesioni personali, il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di venticinque anni dalla medesima data. Per avvio del procedimento si intende anche la domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale e l'avvio di una delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie. [...]
Articolo 18 - Deroga all'esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono mantenere le misure esistenti in base alle quali gli operatori economici sono responsabili anche se dimostrano che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non permetteva di scoprire il difetto; ne notificano il testo alla Commissione non oltre il 9 dicembre 2026. 2. Gli Stati membri possono introdurre o modificare tali misure. 3. Le misure di cui al paragrafo 2: a) sono limitate a specifiche categorie di prodotti; b) sono giustificate da obiettivi di interesse pubblico; e c) sono proporzionate. 4. Lo Stato membro notifica alla Commissione il testo della misura proposta e la motivazione di conformità al paragrafo 3.	Opzioni non esercitate.

Testo della direttiva (UE) 2024/2853	Disposizioni attuative
5. Entro sei mesi dalla notifica la Commissione può formulare un parere; lo Stato membro sospende la misura per sei mesi dalla notifica, salvo parere anticipato.	
Articolo 19, par. 1 - Trasparenza 1. Gli Stati membri pubblicano, in formato elettronico di facile accesso, le sentenze definitive rese dalle rispettive corti d'appello o di ultima istanza nazionali relative ai procedimenti avviati a norma della presente direttiva. La pubblicazione è effettuata conformemente al diritto nazionale. [...]	Art. 126- bis Codice del consumo (Pubblicazione delle sentenze) 1. Le sentenze e gli altri provvedimenti decisori pronunciati nei procedimenti avviati ai sensi del presente titolo sono pubblicati in conformità al diritto vigente, in formato elettronico di facile accesso e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . [...]
Articolo 19, par. 2 - Trasparenza [...] 2. La Commissione istituisce e gestisce una banca dati di facile accesso e accessibile al pubblico contenente le sentenze di cui al paragrafo 1.	NOTA: l'istituzione della banca dati è demandata alla Commissione e non richiede norme primarie interne attuative. Al momento della sua creazione il popolamento della banca dati con i provvedimenti nazionali avverrà tramite disposizioni attuative di natura tecnico-amministrativa nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
Articolo 20 - Valutazione Entro il 9 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.	///
Articolo 21 - Abrogazione e disposizione transitoria La direttiva 85/374/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026. La direttiva 85/374/CEE continua tuttavia ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.	Art. 3 – Schema di decreto attuativo (Disposizioni finali) 1. Le modifiche apportate al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1 del presente decreto si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026. Ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Articolo 22 - Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 dicembre 2026. Ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	///
Articolo 23 - Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	///
Articolo 24 - Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	///
Allegato Tavola di concordanza fra la direttiva 85/374/CEE e la direttiva (UE) 2024/2853.	///

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'Allegato A, numero 4), della legge 17 marzo 2026, n. 36 (Legge di delegazione europea 2025), per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2853, relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

L'intervento normativo sostituisce integralmente l'attuale disciplina contenuta negli articoli da 114 a 127 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo), al fine di adeguare il quadro normativo nazionale all'evoluzione tecnologica e ai nuovi modelli di commercializzazione dei prodotti. Le disposizioni introdotte incidono, esclusivamente, sul regime civilistico della responsabilità per danno da prodotti difettosi e sulla disciplina processuale connessa all'accertamento dei relativi diritti risarcitori, e perseguono le seguenti finalità:

- a) aggiornare l'ambito della responsabilità oggettiva ai prodotti dell'era digitale;
- b) estendere l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina ai nuovi soggetti della catena di approvvigionamento;
- c) introdurre presunzioni probatorie relative in determinate ipotesi;
- d) ampliare le tipologie di danno risarcibile;
- e) rafforzare la tutela ed estendere il termine di decadenza;
- f) fornire un quadro specifico e maggiormente dettagliato per l'utilizzo di prodotti software e per la rinuncia alle azioni di regresso a beneficio di piccole e microimprese produttrici dei relativi componenti.

Il testo normativo si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 dispone l'integrale sostituzione del Titolo II della Parte IV del Codice del consumo, mantenendo invariati i numeri degli articoli da 114 e 127 e aggiungendo il nuovo articolo 127-bis dedicato alla pubblicazione delle sentenze. In particolare:

- l'articolo 114 viene rubricato *Responsabilità dell'operatore economico*, e viene specificata la responsabilità del danno da prodotto difettoso cagionati alla persona fisica;
- l'articolo 115 dà attuazione all'articolo 4 della citata Direttiva e fornisce le definizioni terminologiche contenute nel titolo II - parte IV del D.lgs. 206 del 2005. Si evidenzia, a tal proposito, che oltre ad essere definite nuove attività, come "immissione sul mercato" o "messa in servizio", vengono espressamente definiti prodotti l'elettricità, i file per la fabbricazione digitale, il *software*, ad esclusione del *software* libero e dell'open source sviluppato nel corso di un'attività non commerciale. Vengono specificate puntualmente, ai soli fini del Titolo II del presente provvedimento le descrizioni di alcuni concetti e attività e si precisa che s'intende come "modifica sostanziale" una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio che è considerata sostanziale in virtù delle pertinenti norme dell'Unione europea o italiane in materia di sicurezza dei prodotti e delle soglie dalle stesse stabilite, o che genera un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio;
- l'articolo 116 individua la platea dei soggetti responsabili, elencando gli operatori economici responsabili (comma 1) in base a un criterio di prossimità al prodotto e definendo la responsabilità sia del fabbricante del prodotto primario che quella del fabbricante di un componente del prodotto, ferma la responsabilità solidale tra i medesimi a livello di Unione europea e al di fuori della stessa; prevede, inoltre, che venga considerato fabbricante chiunque apporti modifiche sostanziali al di fuori del controllo del fabbricante originario (comma 2); introduce la responsabilità sussidiaria del distributore in caso di impossibilità ad identificare un operatore economico stabilito nell'Unione

- (comma 3); estende tale regime di responsabilità al fornitore di piattaforme online, diverso da un operatore economico, che consentono ai consumatori la conclusione di contratti online (comma 4) e detta, infine, le modalità procedurali di identificazione dell'operatore (commi 5 e 6);
- l'articolo 117 dà attuazione all'articolo 7 della direttiva e, dopo aver fornito la nozione di prodotto difettoso, aggiorna i criteri per la valutazione della difettosità del prodotto, includendo aspetti riferiti ai requisiti di cybersicurezza rilevanti per la sicurezza oppure legati agli effetti sul prodotto dovuto all'utilizzo insieme di altri prodotti anche mediante interconnessione tra prodotti stessi;
 - l'articolo 118 individua le cause di esclusione della responsabilità dell'operatore economico qualora provi una delle circostanze indicate nelle lettere da a) a g), prevedendo, tra l'altro, che il fabbricante di un componente possa andare esente da responsabilità quando il carattere difettoso del prodotto nel quale il componente è stato integrato sia dovuto alla concezione del prodotto o alle istruzioni impartite dal fabbricante del prodotto stesso.
 - l'articolo 119 introduce uno specifico meccanismo processuale di esibizione della prova, disciplinando in maniera speculare sia la richiesta dal soggetto danneggiato che della parte convenuta, e inoltre specificando che l'esibizione sia limitata a quanto necessario e proporzionato tenendo conto degli interessi legittimi di tutte le parti;
 - l'articolo 120, fermo restando l'onere del danneggiato di provare la difettosità del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità, introduce presunzioni relative in favore del medesimo relativamente agli aspetti legati al carattere difettoso e al nesso di causalità;
 - l'articolo 121 disciplina la responsabilità solidale e le azioni di regresso tra operatori economici, e stabilendo, nello specifico, la facoltà di concordare contrattualmente la rinuncia al diritto di rivalsa quando l'operatore fabbricante una componente software sia qualificabile come micro o piccola impresa;
 - l'articolo 122 coordina la disciplina speciale con i principi generali del codice civile, disponendo il rinvio all'articolo 1227 relativo al concorso di colpa del creditore ed escludendo che la responsabilità dell'operatore economico venga ridotta o esclusa in caso di concorso del fatto di un terzo;
 - l'articolo 123 amplia le tipologie di danno risarcibile, includendo i danni psicologici medicalmente accertabili ed includendo, in via del tutto innovativa, la distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali;
 - l'articolo 124 conferma la nullità dei patti diretti a escludere o limitare la responsabilità dell'operatore economico nei confronti del danneggiato;
 - l'articolo 125 disciplina l'azione risarcitoria fissando in tre anni il termine di prescrizione. Questo decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe dovuto ragionevolmente avere, conoscenza del danno, del difetto e dell'identità dell'operatore economico responsabile;
 - l'articolo 126 introduce, accanto al termine ordinario decennale, un termine venticinquennale nei casi di lesioni personali caratterizzate da lunga latenza, e prevede un raccordo con la disciplina generale della decadenza contenuta agli articoli 2966 e seguenti del codice civile;
 - l'articolo 126-*bis* disciplina la pubblicazione delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori pronunciati nei procedimenti avviati ai sensi del presente titolo, da pubblicare in conformità al diritto vigente, e quindi in formato elettronico di facile accesso e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- l'articolo 127 reca norme di coordinamento con altri regimi speciali di responsabilità, tra cui le previsioni della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e fa espressamente salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La disposizione in esame adegua la disciplina nazionale sulla responsabilità da prodotti difettosi al quadro normativo dell'Unione Europea. Sebbene la normativa regoli prevalentemente rapporti civili tra danneggiati e operatori economici, non può escludersi la responsabilità delle pubbliche amministrazioni. La responsabilità si ricollega infatti all'immissione sul mercato o alla messa in servizio del prodotto, indipendentemente dalla sua commercializzazione, e la "messa a disposizione" include anche le forniture a titolo gratuito. Di conseguenza, le amministrazioni pubbliche — in particolare tramite enti strumentali, aziende speciali o affidatari in house che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica — possono essere qualificate come operatori responsabili, specialmente per la fornitura di beni mobili come l'acqua destinata al consumo umano o l'elettricità (ex articolo 115, comma 2, Codice del Consumo).

Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le ipotesi di responsabilità diretta ed esclusiva in capo alla Pubblica Amministrazione non costituiscono fattispecie di nuova introduzione. Esse ricalcano fedelmente il perimetro di responsabilità oggettiva e le tutele già vigenti nell'ordinamento nazionale. Gli eventuali oneri risarcitori derivanti da contenziosi in cui la pubblica amministrazione risulti soccombente in via esclusiva troveranno, pertanto, la copertura finanziaria all'interno degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nei bilanci dei singoli enti interessati.

Si evidenzia altresì, che le attività demandate all'autorità giudiziaria, ivi comprese quelle concernenti l'ordine di esibizione delle prove e la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, rientrano nell'ambito delle competenze istituzionali già esercitate dagli uffici giudiziari e saranno svolte mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche avvalendosi delle piattaforme informatiche già in uso.

Pertanto, dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 introduce modifiche di coordinamento al Codice del consumo, finalizzate ad aggiornare rinvii normativi, rubriche e riferimenti alla disciplina europea recepita.

Le disposizioni hanno carattere meramente ricognitivo.

L'articolo 3 disciplina il regime intertemporale di applicazione della nuova disciplina ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio successivamente al 9 dicembre 2026.

L'articolo 4, contenente la clausola di invarianza finanziaria, prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: Schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio”.

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Ministro della giustizia.

Referente dell'amministrazione proponente: Ufficio legislativo – Unità di analisi e valutazione delle politiche pubbliche del Ministero della giustizia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo è preordinato al recepimento tempestivo, integrale e sistematicamente coerente della direttiva (UE) 2024/2853, relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato A, numero 4), della legge 17 marzo 2026, n. 36, nel quadro dei principi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il termine per l'esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della medesima legge n. 234 del 2012, scade il 9 agosto 2026; il termine di recepimento fissato dalla direttiva è il 9 dicembre 2026. La finalità essenziale del provvedimento è assicurare, nel nuovo contesto tecnologico e di mercato, l'effettività del diritto della persona fisica al risarcimento del danno cagionato da prodotti difettosi, superando l'inadeguatezza sopravvenuta dell'assetto derivante dalla direttiva 85/374/CEE.

In tale prospettiva, lo schema mira ad adeguare la disciplina nazionale ai rischi propri dei prodotti digitali, del software, dei file per la fabbricazione digitale, dei servizi correlati, dei dati e dei prodotti suscettibili di apprendimento, interconnessione o aggiornamento successivo alla loro immissione sul mercato o messa in servizio. L'intervento risponde, altresì, all'esigenza di garantire un quadro uniforme e prevedibile di responsabilità lungo l'intera catena di produzione, distribuzione e messa a disposizione del prodotto, coerentemente con la scelta eurounitaria di coniugare elevata protezione delle persone fisiche, certezza delle regole e corretto funzionamento del mercato interno.

Quanto alla coerenza con il programma di Governo, essa va apprezzata nei limiti propri di un recepimento necessitato del diritto dell'Unione europea. Il provvedimento si colloca nell'ambito dell'indirizzo volto ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi eurounitari, la tempestiva attuazione della legge di delegazione europea 2025 e l'ordinato adeguamento dell'ordinamento interno entro il termine di recepimento del 9 dicembre 2026. Sotto il profilo sistematico, esso si inserisce inoltre nell'obiettivo di modernizzazione e

razionalizzazione del quadro regolatorio nazionale, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e, in particolare, dal titolo II della parte IV, recante la disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Tale disciplina è contenuta negli articoli da 114 a 127 del codice del consumo, nei quali sono confluite le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, adottato in attuazione della direttiva 85/374/CEE del Consiglio.

La disciplina vigente configura un regime speciale di responsabilità per danno da prodotto difettoso, inserito nel più ampio sistema della tutela del consumatore e coordinato con i principi generali della responsabilità civile. L'impianto normativo nazionale riproduce, nella sostanza, il modello eurounitario originario della responsabilità senza colpa del produttore, rimasto sostanzialmente invariato dal recepimento della direttiva 85/374/CEE.

Rilevano, inoltre, le disposizioni generali della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, nonché la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2853.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema incide sul decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, mediante novella di disposizioni vigenti di rango primario. In particolare:

- l'articolo 1 dello schema sostituisce integralmente il **titolo II della parte IV del codice del consumo**, recante la disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi, e dunque gli articoli da 114 a 127 del medesimo codice. Nell'ambito della predetta sostituzione è altresì introdotto il **nuovo articolo 126-bis**;
- l'articolo 2 dello schema reca disposizioni di coordinamento testuale e incide sull'**articolo 3, comma 1, lettera d), del codice del consumo**, mediante soppressione del riferimento all'articolo 115, comma 2-bis, sulla rubrica dell'**articolo 111 del codice del consumo**, sostituendo il riferimento alla responsabilità del produttore con quello alla responsabilità dell'operatore economico, e sull'**allegato II-septies al codice del consumo**, mediante sostituzione del riferimento alla direttiva 85/374/CEE con quello alla direttiva (UE) 2024/2853;
- l'articolo 3 reca le disposizioni finali e detta la disciplina intertemporale, stabilendo l'applicazione delle nuove disposizioni ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026 e la perdurante applicazione della disciplina previgente ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio anteriormente a tale data;
- l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Non risultano incise fonti regolamentari.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali, in quanto adottato in attuazione della delega legislativa conferita per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 e riconducibile all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La disciplina incide su profili di responsabilità civile, tutela dei consumatori e strumenti processuali funzionali all'accertamento del diritto al risarcimento, materie riconducibili alla competenza legislativa statale, anche in ragione dell'esigenza di assicurare applicazione uniforme della normativa europea sull'intero territorio nazionale.

Le previsioni relative all'esibizione degli elementi di prova, alle presunzioni, alla tutela dei segreti commerciali e alla pubblicazione dei provvedimenti decisorii non comprimono le garanzie di difesa e di contraddittorio, poiché restano assoggettate al controllo del giudice, al bilanciamento degli interessi coinvolti e, ove previsto, alla possibilità di prova contraria. La disciplina del danno risarcibile, della prescrizione e della decadenza si coordina con l'impianto civilistico interno e preserva gli ulteriori rimedi previsti dall'ordinamento, assicurando un bilanciamento non irragionevole tra effettività della tutela del danneggiato e certezza dei rapporti giuridici.

Non emergono, pertanto, profili di contrasto con i parametri costituzionali rilevanti.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. L'intervento attua una direttiva dell'Unione europea mediante disciplina uniforme della responsabilità per danno da prodotti difettosi nel codice del consumo e non attribuisce funzioni amministrative ulteriori agli enti territoriali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, poiché lo schema non conferisce nuove funzioni amministrative a regioni, province, città metropolitane o comuni e non modifica l'assetto delle competenze amministrative territoriali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Le disposizioni non presentano profili di rilegificazione. L'intervento opera mediante fonte primaria in attuazione di una delega legislativa e sostituisce disposizioni di rango legislativo

contenute nel codice del consumo. Non ricorrono presupposti per il ricorso a strumenti di delegificazione o semplificazione normativa ulteriori.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Per quanto consta, sulla base degli elementi disponibili, non risultano progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto consta, non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee giurisprudenziali interne rilevanti in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi si sono consolidate attorno alla qualificazione del relativo regime come responsabilità speciale del produttore, non fondata sulla prova della colpa, ma subordinata all'accertamento del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale.

In particolare, la Corte di cassazione, sezione III civile, con sentenza 28 marzo 2025, n. 8224, ha ribadito che *«la responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi, così disciplinata, pur sganciata dall'accertamento dell'elemento soggettivo, non assume la configurazione giuridica di una responsabilità oggettiva, bensì ha natura presunta»*, precisando che, ai sensi dell'articolo 120 del codice del consumo, *«il danneggiato ha, infatti, solo l'onere di dimostrare il danno patito, il difetto del prodotto e il nesso causale che correla il primo al secondo»*, mentre grava sul produttore la prova dei fatti idonei a escludere la responsabilità. La medesima pronuncia ha altresì chiarito che la nozione di difetto di cui all'articolo 117 del codice del consumo deve essere apprezzata sia rispetto agli standard di sicurezza richiesti dalla normativa di settore, sia in relazione alle *«legittime aspettative del consumatore»*.

La medesima sentenza ha avuto espresso riguardo alla direttiva (UE) 2024/2853, precisando che gli articoli da 114 a 127 del codice del consumo restano ancorati alla direttiva 85/374/CEE, *«non essendo applicabile, ratione temporis, alla presente controversia la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che ha abrogato la citata direttiva del 1985, ma “con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026”, continuando la direttiva abrogata “ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data” (art. 21 della dir. 2024/2853/UE)»*. Il regime intertemporale recato dall'articolo 3 dello schema risulta pertanto già presupposto dalla giurisprudenza di legittimità. La stessa pronuncia ha enunciato il principio di diritto secondo cui la disciplina degli articoli da 114 a 127 del codice del consumo *«non esclude, né limita, secondo quanto previsto dall'art. 127 cod. cons. [...], la possibilità per il danneggiato di usufruire della tutela somministrata da un regime di responsabilità differente da quello stabilito dalle anzidette disposizioni del codice del consumo»*, il quale deve però trovare

applicazione «senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolati»: enunciazione coerente con le clausole di salvezza confermate dai nuovi articoli 123, comma 2, e 127, comma 1, del codice del consumo.

Il quadro giurisprudenziale interno richiamato risulta coerente con l'impianto dello schema, che mantiene ferma la struttura della responsabilità speciale da prodotto difettoso e ne aggiorna l'ambito applicativo, i soggetti responsabili, il regime probatorio e gli strumenti di tutela alla luce dell'evoluzione tecnologica e dell'articolazione delle catene di approvvigionamento. Non emergono, pertanto, orientamenti giurisprudenziali interni ostativi rispetto all'intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema è direttamente preordinato al recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 e si colloca entro il perimetro vincolato dell'armonizzazione piena delineato dall'articolo 3 della medesima direttiva. Le disposizioni attuative risultano pertanto compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto adeguano il diritto interno al nuovo quadro eurounitario della responsabilità per danno da prodotti difettosi senza introdurre livelli di tutela divergenti da quelli stabiliti dalla direttiva. Le disposizioni che presentano derivazione interna - in particolare la presunzione di difettosità del prodotto appartenente alla medesima serie di produzione (articolo 117, comma 4), la disciplina della vendita forzata (articolo 118, comma 3), le modalità della richiesta di identificazione (articolo 116, commi 5 e 6), i criteri del regresso (articolo 121, comma 2), la parificazione della colpa del detentore (articolo 122, comma 2), il richiamo dell'articolo 2059 del codice civile (articolo 123, comma 1) e le precisazioni sull'avvio del procedimento (articolo 126, comma 2) - si collocano negli spazi rimessi agli Stati membri dalla direttiva, segnatamente dall'articolo 2, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 6, paragrafo 2, e dal considerando 30, e non alterano l'uniformità applicativa richiesta dal legislatore europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto consta, non risultano aperte procedure di infrazione da parte della Commissione europea a carico della Repubblica italiana sul medesimo o analogo oggetto. L'intervento non introduce discipline suscettibili di porsi in contrasto con obblighi europei, né determina profili di inadempimento rispetto a direttive o regolamenti dell'Unione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.



Le disposizioni dello schema non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia. L'intervento è volto al recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 e si inserisce in un ambito regolato, in via primaria, dal diritto dell'Unione europea, senza introdurre discipline suscettibili di interferire con obblighi convenzionali o pattizi assunti sul piano internazionale. La disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi conserva, inoltre, la natura civilistica e risarcitoria dell'impianto vigente e assicura un bilanciamento ragionevole tra tutela effettiva della persona danneggiata, certezza dei rapporti giuridici e garanzie dell'operatore economico. Non emergono, pertanto, elementi di contrasto con gli obblighi internazionali rilevanti per la materia trattata.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea risultano pendenti due domande di pronuncia pregiudiziale in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, proposte dall'Oberster Gerichtshof austriaco: la causa C-820/25 e la causa C-582/26, entrambe relative alla direttiva 85/374/CEE e vertenti sulla risarcibilità dei danni conseguenti a gravidanza indesiderata cagionata dal difetto di un dispositivo contraccettivo intrauterino. Le questioni attengono alla disciplina applicabile ai prodotti immessi sul mercato anteriormente al 9 dicembre 2026 e non incidono, pertanto, sulla conformità dello schema. Le pronunce eurolunitarie effettivamente pertinenti rispetto allo schema riguardano i presupposti strutturali della responsabilità da prodotto difettoso già delineati dalla direttiva 85/374/CEE e ora aggiornati dalla direttiva (UE) 2024/2853: difetto del prodotto, danno risarcibile, prova del difetto e del nesso causale, nonché cause di esonero dalla responsabilità.

In particolare, nella **sentenza 5 marzo 2015, cause riunite C-503/13 e C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik GmbH**, la Corte ha affermato che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE deve essere interpretato nel senso che *«l'accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali gli stimolatori cardiaci (pacemaker) e i defibrillatori automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto»*, mentre *«gli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374 devono essere interpretati nel senso che il danno causato da un'operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto difettoso, quale uno stimolatore cardiaco (pacemaker) o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un «danno causato dalla morte o da lesioni personali», di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato»*.

Nella **sentenza 21 giugno 2017, causa C-621/15, N.W. e altri contro Sanofi Pasteur MSD SNC**, la Corte, con riguardo all'articolo 4 della direttiva 85/374/CEE, ha chiarito che tale disposizione non osta a un regime probatorio nazionale che consenta al giudice di ritenere provati il difetto del prodotto e il nesso causale sulla base di indizi «gravi, precisi e

concordanti», anche in assenza di consenso scientifico, purché gli elementi valorizzati siano idonei a fondare un convincimento sufficientemente solido e non si traducano in presunzioni automatiche o in un'inversione dell'onere della prova.

Conseguentemente *«il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su un'azione diretta ad accertare la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest'ultimo, può ritenere, nell'esercizio del libero apprezzamento conferitogli al riguardo, che, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce né esclude l'esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, taluni elementi in fatto invocati dal ricorrente costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti i quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità tra detto difetto e tale malattia»*.

La medesima pronuncia ha, per converso, precisato che l'articolo 4 della direttiva 85/374/CEE *«osta a un regime probatorio fondato su presunzioni secondo il quale, quando la ricerca medica non stabilisce né esclude l'esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito al vaccino e il danno subito dal danneggiato deve sempre essere considerata dimostrata in presenza di taluni indizi fattuali predeterminati di causalità»*. Il limite così tracciato risulta rispettato dall'articolo 120 dello schema, che configura presunzioni relative, rimesse all'apprezzamento del giudice e superabili con prova contraria ai sensi del comma 5.

Rileva, inoltre, la **sentenza 29 maggio 1997, causa C-300/95, Commissione contro Regno Unito**, nella quale la Corte ha precisato, con riferimento alla causa di esonero fondata sullo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, che il produttore deve provare che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche, compreso il livello più avanzato di tali conoscenze, senza alcuna restrizione al settore industriale interessato, non era tale da consentire di scoprire l'esistenza del difetto, fermo che tali conoscenze devono essere accessibili al momento della messa in circolazione del prodotto.

Tali arresti sono direttamente coerenti con lo schema, che interviene sui medesimi snodi regolatori — nozione di difetto, danno risarcibile, regime probatorio e cause di esclusione della responsabilità — e confermano la necessità di una disciplina interna idonea ad assicurare effettività della tutela del danneggiato, prevedibilità degli obblighi degli operatori economici e uniforme applicazione del regime armonizzato nell'ordinamento nazionale.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto consta, non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto. La disciplina oggetto dello schema, concernente la responsabilità civile per danno da prodotti difettosi, non incide direttamente su diritti convenzionali in senso stretto, ma si colloca in un ambito nel quale possono assumere rilievo, in via indiretta, le garanzie dell'equo processo, della tutela effettiva delle posizioni soggettive e del rispetto dei beni giuridici patrimoniali e personali coinvolti. Le

previsioni relative all'esibizione degli elementi di prova, alla tutela dei segreti commerciali, al regime probatorio, alla pubblicazione dei provvedimenti decisori e alla delimitazione temporale della responsabilità risultano strutturate in modo da preservare il controllo giurisdizionale, il contraddittorio tra le parti, la proporzionalità delle misure processuali e il bilanciamento tra effettività della tutela del danneggiato e salvaguardia delle garanzie dell'operatore economico. Non emergono, pertanto, profili di incompatibilità con i parametri convenzionali rilevanti, né orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ostativi rispetto all'intervento normativo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Per quanto consta, allo stato non si dispone di elementi puntuali sulle linee prevalenti della regolamentazione adottata o in corso di adozione negli altri Stati membri dell'Unione europea sul medesimo oggetto.

La disciplina oggetto dello schema è comunque riconducibile al recepimento della direttiva (UE) 2024/2853, che stabilisce un quadro armonizzato in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e vincola gli Stati membri all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti entro il termine previsto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo introduce nuove definizioni normative mediante la sostituzione dell'articolo 115 del codice del consumo.

Le definizioni risultano necessarie per adeguare la disciplina nazionale al lessico della direttiva (UE) 2024/2853 e per estendere l'ambito applicativo della responsabilità da prodotto difettoso alle caratteristiche dei mercati contemporanei.

In particolare, è aggiornata la nozione di prodotto (comma 1), sono qualificati come prodotti anche l'elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software, con esclusione del software libero e dell'open source sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale (comma 2), e sono introdotte, al comma 3, lettere a)-s), le definizioni di file per la fabbricazione digitale, servizi correlati, componenti, controllo del fabbricante, dati, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, fornitore di servizi di logistica, distributore, operatore economico, piattaforma online, segreto commerciale e modifica sostanziale. Le definizioni sono coerenti con quelle impiegate dalla disciplina eurolunitaria e funzionali a garantire uniformità applicativa e certezza dei soggetti responsabili.

Le definizioni recate dal comma 3 sono espressamente rese, per previsione dell'alinea, «*ai soli fini del presente titolo*». La precisazione, che non trova corrispondente espresso nella

direttiva, assolve a una duplice funzione: per un verso circoscrive la portata delle nozioni introdotte alla sola disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi; per altro verso previene ogni interferenza con le definizioni omologhe recate ad altri fini dalla normativa eurounitaria di settore, con particolare riguardo alla nozione di «fabbricante». Le definizioni così introdotte e quelle contenute in tale normativa restano pertanto operanti, ciascuna nel proprio ambito applicativo, senza sovrapposizione né reciproca deroga.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nello schema risultano corretti e coerenti con il quadro ordinamentale di riferimento. Il testo richiama il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, e interviene sul titolo II della parte IV, sugli articoli 3, comma 1, lettera d), e 111, nonché sull'allegato II-septies del medesimo codice. Risultano altresì corretti i riferimenti alla direttiva (UE) 2024/2853, alla direttiva 85/374/CEE oggetto di abrogazione, alla legge 17 marzo 2026, n. 36, di delegazione europea, e alla disciplina intertemporale relativa ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima e dopo il 9 dicembre 2026. Risultano parimenti corretti i rinvii contenuti nel nuovo articolo 115 del codice del consumo al regolamento (UE) 2022/868, alla direttiva 97/67/CE, al regolamento (UE) 2018/644, al regolamento (UE) 2022/2065 - richiamato anche dal nuovo articolo 116, comma 4 - e alla direttiva (UE) 2016/943, nonché i rinvii alla raccomandazione 2003/361/CE nel nuovo articolo 121, comma 3, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel nuovo articolo 126-bis, e alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel nuovo articolo 127, comma 2.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa quale modalità redazionale coerente con l'oggetto del provvedimento. L'articolo 1 sostituisce integralmente il titolo II della parte IV del codice del consumo, recante la disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi, riscrivendo gli articoli da 114 a 127 e introducendo il nuovo articolo 126-bis.

L'articolo 2 reca le necessarie novelle di coordinamento, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice del consumo, sulla rubrica dell'articolo 111 e sull'allegato II-septies. La tecnica prescelta consente di concentrare l'adeguamento nel codice del consumo, evitando interventi frammentari su fonti esterne e assicurando coerenza sistematica alla disciplina speciale.

Gli articoli 3 e 4 completano l'intervento mediante, rispettivamente, la disciplina intertemporale e la clausola di invarianza finanziaria, senza introdurre ulteriori modifiche testuali a disposizioni vigenti.

Quanto alle soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse, si segnala che la collocazione delle definizioni soggettive in un autonomo articolo 115-bis è stata

abbandonata in favore della loro rifusione nell'articolo 115, comma 3, per esigenze di unitarietà del quadro definitorio; che la disciplina dell'accesso alla prova, inizialmente collocata in un autonomo articolo 120-bis, è stata ricondotta all'articolo 119 e ricostruita mediante l'istituto interno dell'esibizione, in luogo della divulgazione di cui all'articolo 9 della direttiva, per aderenza agli strumenti processuali vigenti; e che è stata espunta la disposizione transitoria in materia di sistemi di intelligenza artificiale, in quanto non necessaria ai fini del recepimento.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dall'esame dello schema non emergono effetti abrogativi impliciti ulteriori rispetto alle modifiche testuali espressamente previste. L'abrogazione della direttiva 85/374/CEE è disposta a livello eurounitario dalla direttiva (UE) 2024/2853 e trova riflesso nell'ordinamento interno attraverso la sostituzione del titolo II della parte IV del codice del consumo e l'aggiornamento dei relativi rinvii. Le disposizioni di coordinamento di cui all'articolo 2 dello schema assicurano la coerenza del testo vigente, senza rendere necessarie ulteriori norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni dello schema non hanno effetto retroattivo, né contengono norme di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. L'articolo 3 disciplina espressamente il regime intertemporale, prevedendo l'applicazione delle nuove disposizioni ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026 e la perdurante applicazione della disciplina previgente ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio anteriormente a tale data. Non sono introdotte deroghe generali alla normativa vigente diverse da quelle necessarie al recepimento della direttiva (UE) 2024/2853.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Il presente provvedimento è adottato in esercizio della delega legislativa conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato A, numero 4), della legge 17 marzo 2026, n. 36, che abilita il Governo al recepimento della direttiva (UE) 2024/2853. Sulla base degli elementi disponibili, non risultano ulteriori deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo, restando ferma l'applicazione, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, delle disposizioni generali della legge di delegazione europea e della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Lo schema non prevede l'adozione di atti normativi o amministrativi successivi ai fini della propria attuazione.

Le disposizioni operano mediante novella diretta del codice del consumo e risultano immediatamente applicabili secondo il regime temporale stabilito dall'articolo 3.

Non sono previsti regolamenti, decreti ministeriali o ulteriori provvedimenti attuativi; l'attuazione è rimessa agli ordinari strumenti applicativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento. Le disposizioni dello schema hanno pertanto carattere integralmente autoapplicativo e non ricorre la necessità di dare conto dei motivi che rendano necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi, ai sensi dell'allegato A, parte III, numero 7), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Ai fini della predisposizione dell'intervento non risultano necessari nuovi dati statistici o elaborazioni quantitative ulteriori. La disciplina oggetto dello schema è diretta al recepimento di una direttiva dell'Unione europea e incide su un regime civilistico di responsabilità, mediante aggiornamento del codice del consumo. Gli elementi conoscitivi rilevanti sono pertanto costituiti dal quadro normativo eurounitario, dalla disciplina nazionale vigente e dalle esigenze di adeguamento derivanti dall'evoluzione dei prodotti, delle tecnologie digitali e delle catene di approvvigionamento.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, né di prevedere nella relazione economico-finanziaria specifici oneri connessi ad attività statistiche ulteriori.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di decreto legislativo, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio*”.

Amministrazione competente: Ministero della giustizia

Referente AIR: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. La direttiva abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio che, per quasi quarant'anni, ha costituito il quadro comune europeo della responsabilità oggettiva del produttore, recepito nell'ordinamento italiano dapprima con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, e successivamente confluito negli articoli da 114 a 127 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo).

L'intervento risponde a esigenze sostanziali ampiamente documentate in sede europea: la disciplina del 1985, concepita per un'economia di prodotti tangibili e catene di fornitura lineari, si è rivelata progressivamente inadeguata rispetto ai prodotti dell'era digitale (software, prodotti connessi, sistemi capaci di apprendere), ai modelli dell'economia circolare e alle catene di approvvigionamento globali, nonché alle difficoltà probatorie che il danneggiato incontra in contesti di elevata complessità tecnica e scientifica.

Obiettivi del presente schema tra loro coordinati sono: a) aggiornare l'ambito oggettivo della responsabilità oggettiva del produttore ai prodotti dell'era digitale (software, file per la fabbricazione digitale, servizi correlati); b) estendere l'ambito soggettivo ai nuovi soggetti della catena di approvvigionamento (importatore, rappresentante autorizzato, fornitore di servizi di logistica, piattaforme online, chi apporta modifiche sostanziali); c) alleviare l'onere probatorio del danneggiato, mediante un istituto di esibizione delle prove sotto il controllo del giudice e una serie di presunzioni relative; d) ampliare le tipologie di danno risarcibile (lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale, comprensiva dei danni psicologici medicalmente accertabili, e distruzione o corruzione di dati non professionali); e) rafforzare la tutela nel tempo, con un termine di decadenza di venticinque anni per lesioni personali a latenza lunga.

Trattandosi di direttiva di armonizzazione piena, i margini di scelta rimessi al legislatore nazionale sono circoscritti. L'opzione prescelta consiste nella sostituzione integrale del titolo II della parte IV del codice del consumo, con conservazione della

numerazione degli articoli da 114 a 127 e l'inserimento di un articolo 126-*bis* sulla pubblicazione delle sentenze.

Gli impatti attesi interessano l'intera filiera produttiva e distributiva — fabbricanti di prodotti e di componenti, fornitori di software, importatori, rappresentanti autorizzati, fornitori di servizi di logistica, distributori e piattaforme online — e, quale platea di beneficiari, i consumatori e le persone fisiche danneggiate. Per gli operatori economici, l'adeguamento comporta una più estesa esposizione alla responsabilità oggettiva, bilanciata da un quadro di regole certe, uniformi nel mercato interno e corredate di esimenti tipizzate, tra cui la conferma dell'esimente da rischio da sviluppo, mantenuta per effetto del mancato esercizio della deroga facoltativa di cui all'articolo 18 della direttiva; per i consumatori e le persone fisiche danneggiate, invece, l'alleggerimento dell'onere probatorio e un sistema di presunzioni relative che accresce l'effettività della tutela.

Non sono state svolte consultazioni pubbliche in considerazione del carattere pienamente armonizzato della direttiva e dei ristretti margini di discrezionalità; si è tenuto conto degli esiti delle consultazioni condotte dalla Commissione europea nella fase ascendente e delle interlocuzioni tecniche intercorse tra le amministrazioni proponenti e concertanti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi abroga e sostituisce integralmente la direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, le cui disposizioni sono confluite, in occasione del riordino operato con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo), negli articoli da 114 a 127, che compongono il titolo II («Responsabilità per danno da prodotti difettosi») della parte IV.

La disciplina del 1985 ha rappresentato, per quasi quattro decenni, uno dei pilastri del diritto europeo dei consumatori, introducendo un regime di responsabilità oggettiva del produttore fondato sulla triade difetto-danno-nesso causale indipendente dalla colpa e non derogabile in danno del danneggiato.

Le criticità rilevate in sede europea

La decisione di procedere alla revisione integrale della disciplina è maturata all'esito di un articolato percorso valutativo, avviato con la valutazione REFIT della direttiva 85/374/CEE, i cui esiti sono confluiti nella relazione della Commissione del 7 maggio 2018¹. La valutazione ha coperto il periodo 2000-2016 e i 28 Stati membri allora appartenenti all'Unione, misurando la direttiva secondo i cinque criteri della *better regulation* – efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza e il valore aggiunto dell'UE della

¹Commissione europea, Relazione sull'applicazione della direttiva 85/374/CEE, COM(2018) 246 final, 7.5.2018, accompagnata dal documento di valutazione SWD(2018) 157 final. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52018SC0157>

direttiva – e verificando, in particolare, la tenuta dell'impianto rispetto alle tecnologie digitali emergenti.²

La predetta valutazione di impatto ha concluso che la direttiva restava uno strumento ancora valido, coerente con la legislazione sulla sicurezza dei prodotti e complementare alla disciplina della responsabilità contrattuale, e che il suo valore aggiunto era ampiamente riconosciuto. Ha però individuato tre ordini di criticità: la posizione probatoria del danneggiato, l'incertezza applicativa delle nozioni fondamentali (prodotto, produttore, difetto, danno) rispetto alle tecnologie digitali e la scarsa effettività complessiva del rimedio, misurata dal ridotto numero di controversie.

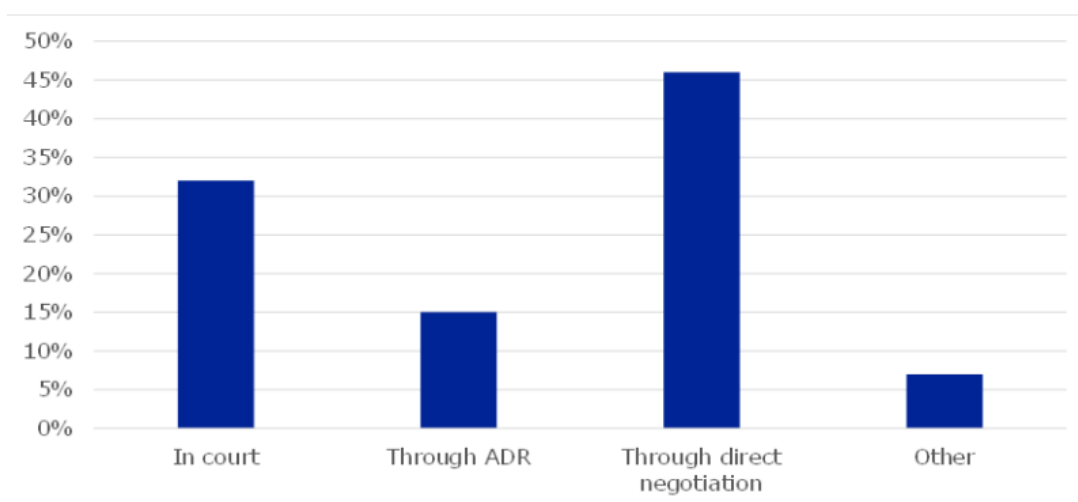
Effettività limitata del rimedio e la prevalenza delle definizioni stragiudiziali

Il primo dato che emerge dalla valutazione riguarda la modestissima incidenza applicativa della disciplina. Nell'intero periodo 2000-2016 sono state censite, nell'intera Unione, 798 domande giudiziali fondate sulle norme in materia di responsabilità da prodotto: una media di circa 47 cause l'anno, cresciute da 30 nel 2000 a 59 nel 2016. Il rimedio, inoltre, opera in larga prevalenza fuori dal processo: la definizione avviene mediante negoziazione diretta fra le parti nel 46% dei casi, in sede giudiziale nel 32 %, attraverso meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie nel 15 % e per altre vie — segnatamente la transazione con l'assicuratore del responsabile — nel restante 7%.³

² La base empirica è stata costruita mediante uno studio esterno di supporto, una consultazione pubblica aperta (10 gennaio - 26 aprile 2017), indagini mirate presso le categorie interessate, 457 interviste telefoniche assistite da computer rivolte a produttori, importatori e fornitori, 61 interviste dirette e una conferenza dedicata tenutasi a Bruxelles il 20 ottobre 2017. Complessivamente hanno preso parte alle attività di consultazione 657 portatori di interesse; alla sola consultazione pubblica aperta hanno risposto 113 soggetti (40 produttori, 48 consumatori, 23 fra autorità pubbliche e società civile) provenienti da sedici Stati membri. Occorre dare conto anche dei limiti che la stessa Commissione ha esplicitato: la difficoltà di reperire dati completi presso le giurisdizioni nazionali e presso gli operatori economici ha imposto di fondare le conclusioni su efficacia ed efficienza su un'analisi prevalentemente qualitativa, non essendo risultata possibile un'analisi costi-benefici in senso proprio. Il dato sul contenzioso nazionale è dichiarato dalla stessa fonte come verosimilmente incompleto e non integralmente rappresentativo, in ragione della disomogeneità delle banche dati fra Stati membri. COM(2018) 246 final, § 4.2.

³ COM (2018) 246 final, § 3. I prodotti maggiormente interessati sono risultati le materie prime (21,2 % dei casi), i prodotti farmaceutici (16,1 %), i veicoli (15,2 %) e i macchinari (12,4 %); il residuo 7 % delle pretese è stato definito con altri mezzi, fra cui il ricorso all'assicuratore del responsabile.

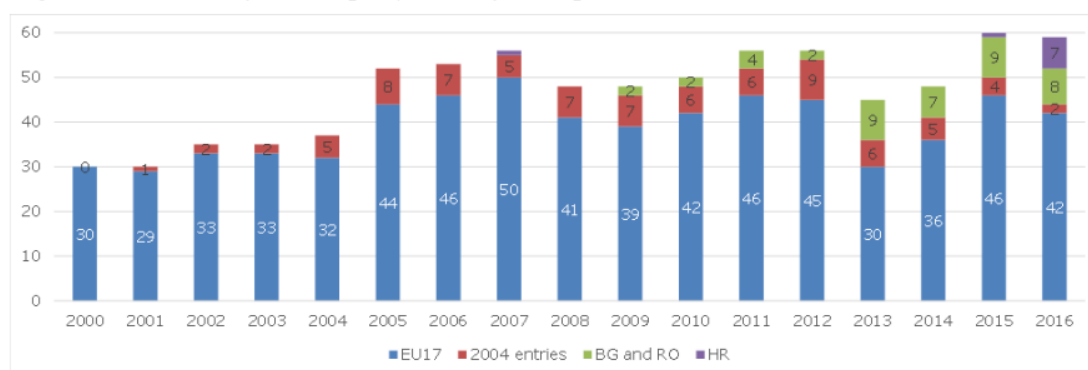
Figure 2: Systems used to settle the claims, EU28, average percentage



Source: Study for the evaluation of Directive 85/374/EEC

L'andamento del contenzioso nell'arco del periodo valutato conferma una domanda di tutela stabile e in lenta crescita, ma su livelli che restano incomparabilmente inferiori al numero potenziale degli eventi lesivi.⁴

Figure 3: Number of claims per year, adjusted per new Member State entries



Source: Study for the evaluation of Directive 85/374/EEC

Squilibrio dell'onere probatorio

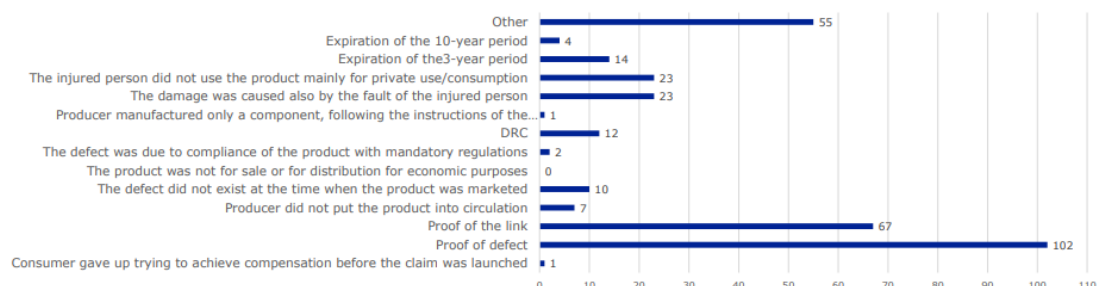
Il secondo nucleo problematico attiene agli ostacoli che il danneggiato incontra nell'accesso al risarcimento. La prova del difetto e del nesso causale, in relazione a

⁴ Le risultanze della valutazione REFIT sono state riprese e aggiornate dalla valutazione d'impatto che accompagna la proposta di revisione, la quale ha collocato il contenzioso effettivo su valori superiori a quelli censiti nel 2018 — fra 209 e 452 cause giudiziali e fra 1.255 e 3.165 procedimenti stragiudiziali l'anno nell'UE-27 — cui corrisponde un costo di *enforcement* annuo compreso fra 46 e 113 milioni di euro. Anche in tale ricostruzione, peraltro, i valori restano contenuti rispetto al numero potenziale degli eventi lesivi. Cfr. SWD(2022) 316 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022SC0316>

prodotti tecnicamente o scientificamente complessi, richiede competenze e informazioni che si trovano nella disponibilità esclusiva del produttore.

L'analisi degli esiti processuali dimostra che si tratta della principale causa di soccombenza del danneggiato: il 53% dei rigetti censiti è riconducibile all'onere probatorio, e precisamente alla mancata prova del difetto (32 % dei rigetti, pari a 102 casi) e alla mancata prova del nesso fra difetto e danno (21 %, pari a 67 casi). Tutte le altre cause di rigetto si collocano su valori nettamente inferiori: le esimenti del produttore incidono complessivamente per il 10 % — di cui il 4 % imputabile alla sola clausola del rischio da sviluppo — mentre il termine triennale di prescrizione pesa per il 4 % e l'uso non privato del bene e il concorso di colpa del danneggiato per il 7 % ciascuno.⁵

Figure 5: Reasons for rejection of a claim, EU28



Source: Study for the evaluation of Directive 85/374/EEC

Il dato quantitativo trova conferma nelle risultanze della consultazione: i consumatori indicano nell'onere di provare il difetto e il collegamento con il danno il principale ostacolo all'accoglimento della domanda, segnalando in via ulteriore la difficoltà di rispettare il termine triennale, di superare la soglia di 500 euro per i danni alle cose e di distinguere l'uso privato da quello professionale del prodotto. La criticità si manifesta con particolare intensità nel settore farmaceutico, dove al danneggiato è richiesta una dimostrazione su base scientifica e dove le associazioni delle vittime di farmaci hanno rappresentato l'inadeguatezza dei termini triennale e decennale rispetto a effetti avversi che si manifestano a distanza di anni, se non di generazioni.

L'inadeguatezza rispetto ai prodotti dell'era digitale

Il terzo nucleo problematico attiene alla tenuta delle nozioni fondamentali della direttiva del 1985 rispetto ai prodotti dell'era digitale. La nozione di prodotto, incentrata sui beni mobili, lasciava incerta la riconducibilità del software, dei servizi digitali integrati e dei difetti sopravvenuti per effetto di aggiornamenti — o della loro mancanza — dopo l'immissione sul mercato, con particolare riguardo alle vulnerabilità di cibersecurity dei prodotti connessi.

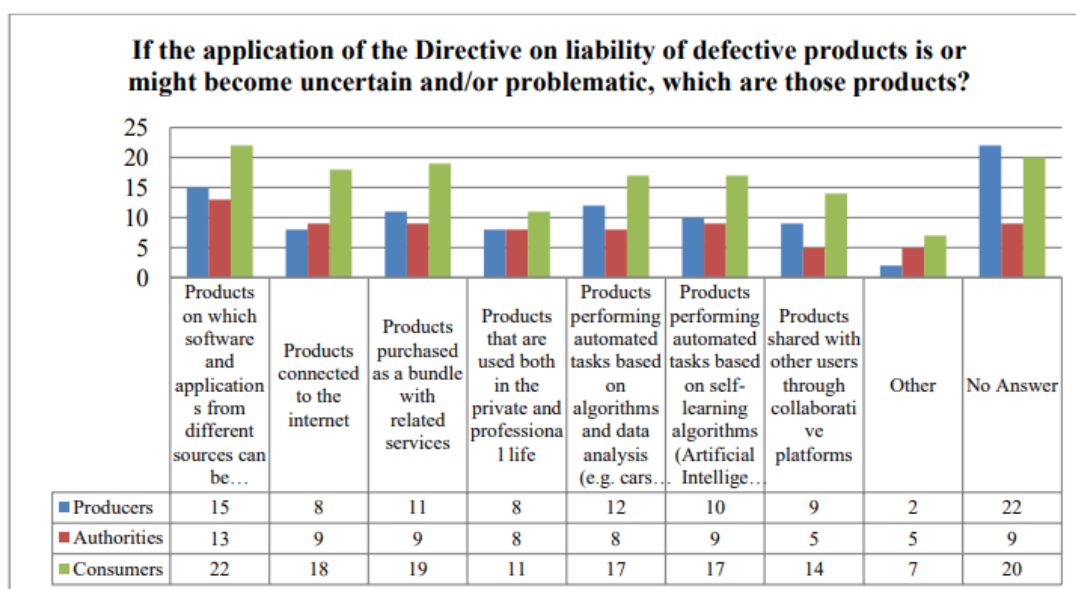
Sul punto la valutazione registra un quadro di incertezza normativa più che di accertata inefficacia. Diciotto Stati membri non disponevano di alcuna forma di responsabilità extracontrattuale a protezione del consumatore per i danni derivanti da

⁵ COM (2018) 246 final, §5

difetti di beni immateriali o di servizi, mentre nove ne disponevano, in due casi mediante estensione in via interpretativa delle stesse regole della direttiva; i prodotti acquistati in abbinamento a servizi correlati erano qualificati come prodotti soltanto in alcuni ordinamenti — non in Italia — con conseguente disallineamento del livello di tutela nel mercato interno. Sul versante applicativo, lo studio ha individuato un unico caso, in Bulgaria, in cui il danno lamentato riguardasse specificamente dati e non beni materiali: domanda peraltro respinta proprio per difetto di prova.⁶

È in questo scarto — fra un’incertezza definitoria diffusa e un contenzioso pressoché inesistente — che si colloca la valutazione della Commissione: l’assenza di casi non è stata letta come prova dell’adeguatezza dell’impianto, ma come indice della sua opacità applicativa, che scoraggia in radice l’iniziativa del danneggiato.

La consultazione restituisce, coerentemente, una polarizzazione fra categorie di portatori di interesse. Circa il 50 % dei produttori e dei consumatori riteneva la direttiva adeguata alle proprie esigenze rispetto agli sviluppi tecnologici innovativi; ma il 58 % dei consumatori, il 45 % dei produttori e il 44 % degli altri rispondenti indicava l’esistenza di prodotti per i quali l’applicazione della direttiva era o poteva divenire incerta o problematica, in ragione della complessità e del grado di automazione. Le categorie più frequentemente segnalate sono i prodotti sui quali possono essere installati software e applicazioni di origine diversa dopo l’acquisto, i prodotti connessi a Internet, quelli venduti in abbinamento a servizi correlati e quelli che eseguono compiti automatizzati sulla base di algoritmi o di algoritmi di autoapprendimento. Complessivamente il 62 % dei rispondenti si è espresso per la necessità di un adeguamento della direttiva.⁷



Source: Open public consultation

⁶ COM (2018) 246 final, §5

⁷ Ibidem

Il contesto nazionale

Le esigenze di adeguamento normativo trovano riscontro, sul piano interno, in una trasformazione del contesto economico che investe congiuntamente i tre profili sui quali la direttiva interviene: la struttura della catena di distribuzione, la natura dei prodotti immessi sul mercato e l'incidenza dei prodotti che presentano profili di rischio per il consumatore.

Sotto il primo profilo, il commercio elettronico è divenuto un canale di acquisto ordinario per la popolazione italiana. Secondo l'indagine Istat «Cittadini e ICT», nel 2025 il 49% della popolazione di 14 anni e più ha effettuato acquisti online nei dodici mesi precedenti, in aumento di 2,3 punti percentuali rispetto al 2024, e il 35,2% ha acquistato merci online nei tre mesi precedenti.⁸ Sul versante dell'offerta, le aziende attive nella vendita online in Italia sono circa 87.000, per oltre il 90% micro e piccole imprese.⁹

Alla dimensione del fenomeno la rilevazione affianca la prima evidenza ufficiale sulle difficoltà incontrate dagli acquirenti nella fase esecutiva e in quella successiva alla conclusione del contratto: il 41,2% di quanti hanno acquistato online nei tre mesi precedenti riferisce di avere riscontrato almeno un problema; fra le criticità segnalate figurano le consegne mancanti o errate e le merci difettose (14,5%), la difficoltà nell'inoltrare reclami o nel ricevere risposte soddisfacenti (11%) e la difficoltà a reperire informazioni sulle garanzie o su altri diritti giuridici (10,8%).¹⁰ La rilevazione non consente di isolare l'incidenza della difettosità, poiché il primo indicatore aggrega le ipotesi di consegna mancante o errata e quelle di merce difettosa; essa documenta però, con riferimento all'intera fase successiva all'acquisto, tanto la ricorrenza di ostacoli all'esercizio dei rimedi quanto la carenza di informazione sui diritti spettanti al danneggiato. È la medesima asimmetria informativa cui la direttiva risponde mediante l'istituto dell'esibizione degli elementi di prova.

La trasformazione del canale di acquisto produce un effetto ulteriore sulla struttura della responsabilità: la diffusione degli acquisti tramite piattaforme e mercati online accresce la frequenza dei casi in cui il consumatore acquista direttamente da venditori stabiliti in Paesi terzi, senza l'intermediazione di un importatore stabilito nell'Unione. Il fenomeno ha assunto, nel periodo intercorso fra la progettazione dell'intervento unionale e il suo recepimento, dimensioni non comparabili con quelle registrate all'epoca dello studio di impatto: le spedizioni di valore non superiore a 150 euro entrate nel mercato

⁸Istat, *Cittadini e ICT – Anno 2025*. Disponibile su: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/cittadini-e-ict-anno-2025/>. Ai fini della presente relazione rileva in particolare l'indicatore riferito alle merci, che circoscrive il perimetro ai beni riconducibili alla nozione di prodotto, distinguendoli dai servizi digitali e turistici parimenti rilevati dall'indagine.

⁹Osservatorio siti e-commerce italiani Netcomm-Cribis; Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano. Disponibile su: <https://www.osservatori.net/e-commerce-b2c/>

¹⁰Istat, *Cittadini e ICT – Anno 2025*, cit. Le percentuali relative alle singole problematiche sono riferite al complesso di quanti hanno effettuato acquisti online nei 3 mesi precedenti l'intervista.

dell'Unione sono passate da 1,4 miliardi di articoli nel 2022 a quasi 5,9 miliardi nel 2025, per il 91% provenienti dalla Cina.¹¹

Sotto il secondo profilo, muta la natura stessa dei beni immessi sul mercato, e con essa il perimetro dei soggetti coinvolti nella loro produzione: l'ecosistema ICT conta in Italia 132.832 imprese e 638.150 addetti.¹² La diffusione dei prodotti connessi ha nel frattempo raggiunto dimensioni di massa. Secondo Eurostat, nel 2024 il 70% degli individui di 16-74 anni nell'Unione ha dichiarato di utilizzare almeno un dispositivo connesso a Internet¹³.

Le rilevazioni di mercato confermano e precisano il quadro. Il mercato italiano dell'Internet of Things ha raggiunto nel 2024 un valore di 9,7 miliardi di euro, in aumento del 9% rispetto al 2023, con 155 milioni di oggetti connessi attivi sul territorio nazionale, pari a 2,6 per abitante¹⁴; nel 2025 il mercato è cresciuto di un ulteriore 12%, attestandosi a 10,9 miliardi di euro, a fronte di un parco di dispositivi connessi salito a 175 milioni di unità (+13%), corrispondenti a circa tre dispositivi per abitante¹⁵. Nel comparto della Smart Home, che rileva in modo diretto ai fini della presente disciplina in quanto attinente a prodotti destinati al consumatore e impiegati in ambito domestico, il mercato italiano ha superato per la prima volta nel 2025 la soglia del miliardo di euro, con un incremento dell'11% rispetto al 2024; il 63% dei consumatori dichiara di possedere almeno un oggetto smart in casa, mentre il 51% risulta connetterlo effettivamente. Il segmento trainante è quello delle soluzioni per la sicurezza domestica — videocamere, sensori per porte e finestre, videocitofoni e serrature connesse — che vale 305 milioni di euro, pari al 30% del mercato, in crescita del 22%¹⁶: si tratta, cioè, di prodotti la cui difettosità o vulnerabilità informatica è idonea a produrre un danno diretto alla persona o al patrimonio dell'utilizzatore.

Nel medesimo intervallo si è ampliato il mercato delle tecnologie che alimentano la componente digitale di tali prodotti: il mercato italiano dell'intelligenza artificiale, dopo aver raggiunto 1,2 miliardi di euro nel 2024 (+58% rispetto al 2023), è salito a 1,8 miliardi di euro nel 2025 (+50%), con 1.010 imprese censite nell'offerta di soluzioni e servizi di intelligenza artificiale; nello stesso anno il 71% delle grandi imprese italiane ha

¹¹Consiglio dell'Unione europea, *Azione dell'UE sull'afflusso di piccoli pacchi*, disponibile su: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-action-influx-of-small-parcels/>. Il dato relativo al 2025 è tratto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, *Spedizioni di modico valore da Paesi extra-UE: le novità dal 1° luglio 2026*, disponibile su: <https://www.adm.gov.it/portale/dazi-spedizioni-modico-valore>

¹²Anitec-Assinform (con NetConsulting cube), *Il Digitale in Italia 2026*, presentato il 1° luglio 2026. Disponibile su: <https://www.anitec-assinform.it/media/comunicati-stampa/anitec-assinform-nel-2025-il-mercato-digitale-in-italia-raggiunge-84-4-miliardi-ecosistema-ict-con-oltre-132mila-imprese-e-piu-di-638mila-addetti.kl>

¹³Eurostat, *Use of Internet of Things by individuals*, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Use_of_Internet_of_Things_by_individuals

¹⁴Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, <https://www.osservatori.net/comunicato/internet-of-things/internet-of-things-italia-mercato-2024/>

¹⁵Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, <https://www.osservatori.net/comunicato/internet-of-things/internet-of-things-italia-mercato/>

¹⁶Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, <https://www.osservatori.net/comunicato/internet-of-things/smart-home-mercato-italiano/>

avviato almeno un progetto di intelligenza artificiale, contro il 59% del 2024¹⁷. Il dato rileva, ai fini della presente analisi, in quanto la nuova disciplina include il software e i sistemi di intelligenza artificiale nella nozione di prodotto e attrae nel novero dei potenziali responsabili i relativi fornitori.

Il dato muta i termini del problema rispetto al momento in cui l'intervento unionale è stato concepito: non si tratta più di rimuovere la diffidenza che frenava l'adozione di tali dispositivi, bensì di misurarsi con l'esposizione di una platea ampia e in costante crescita a prodotti la cui difettosità — segnatamente quella sopravvenuta o dipendente da componenti digitali e da vulnerabilità di cibersecurity — resta, nel quadro previgente, in tutto o in parte fuori dal perimetro della responsabilità oggettiva.

Sotto il terzo profilo, i due andamenti descritti si riflettono nella crescente rilevanza dei profili di sicurezza dei prodotti. Nel 2025 il sistema europeo di allarme rapido Safety Gate ha registrato 4.671 segnalazioni di prodotti non alimentari pericolosi, il numero più elevato dall'avvio del sistema nel 2003, in aumento del 13% rispetto al 2024 e più che doppio rispetto al 2022, cui hanno fatto seguito 5.794 azioni delle autorità nazionali (+35% su base annua)¹⁸. La composizione delle segnalazioni riflette l'attività di vigilanza nei settori tradizionalmente più presidiati — cosmetici (36%), giocattoli (16%) e apparecchi elettrici ed elettronici (11%), con prevalenza dei rischi di natura chimica (53%), seguiti dal rischio di lesioni (14%) e di soffocamento (9%) — e non misura pertanto in modo specifico la difettosità dei prodotti connessi; essa restituisce nondimeno l'ampiezza complessiva del fenomeno dei prodotti immessi sul mercato che pongono profili di rischio per il consumatore.

Le autorità italiane di vigilanza del mercato si collocano, in tale quadro, fra le più attive: nel 2025 l'Italia è stata il Paese con il maggior numero di allerte notificate al sistema, pari a 1.193, contro le 1.089 dell'anno precedente¹⁹.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Coerentemente con le finalità della direttiva, il presente schema di decreto legislativo persegue l'obiettivo generale di rafforzare la tutela del consumatore- danneggiato a fronte dei rischi propri dei prodotti dell'era digitale, delle catene di approvvigionamento globali

¹⁷Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano, <https://www.osservatori.net/comunicato/artificial-intelligence/intelligenza-artificiale-italia/>

¹⁸Commissione europea, *Safety Gate 2025 Report*, Disponibile su: <https://op.europa.eu/webpub/just/safety-gate-2025-report/it/index.html> . Nel 2025 lo strumento di sorveglianza automatizzata eSurveillance ha analizzato oltre 1,6 milioni di siti web, individuando oltre 20.800 offerte relative a prodotti già segnalati come pericolosi.

¹⁹Commissione europea, *Safety Gate 2025 Report*, cit. Il dato relativo alle allerte notificate dall'Italia — che misura l'intensità dell'attività di vigilanza nazionale e non la maggiore presenza di prodotti pericolosi sul mercato interno — non va confuso con quello, distinto, delle allerte riferite a prodotti di origine italiana.

e dei nuovi modelli distributivi, preservando un ragionevole equilibrio con gli oneri gravanti sugli operatori economici e, in particolare, sulle piccole e microimprese.

All'obiettivo generale sono associati seguenti obiettivi specifici:

1. estendere l'ambito oggettivo della responsabilità ai prodotti dell'era digitale, ricomprendendovi il software, i file per la fabbricazione digitale e i servizi correlati integrati o interconnessi con il prodotto;
2. assicurare in ogni caso la presenza di un responsabile identificabile e aggredibile all'interno dell'Unione, estendendo l'ambito soggettivo all'importatore, al rappresentante autorizzato, al fornitore di servizi di logistica e a chi apporta modifiche sostanziali al prodotto, nonché, in via sussidiaria, al distributore e al fornitore di piattaforma online;
3. alleviare l'onere probatorio del danneggiato nei casi di complessità tecnica o scientifica, mediante un meccanismo di esibizione degli elementi di prova sotto il controllo del giudice e un sistema di presunzioni relative operanti in ipotesi tassative;
4. adeguare le voci di danno risarcibile, includendovi la lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale, comprensiva del danno psicologico medicalmente accertabile, e la distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali;
5. rafforzare la stabilità della tutela nel tempo, estendendo a venticinque anni il termine di decadenza per le lesioni personali a manifestazione tardiva;
6. garantire la proporzionalità del regime rispetto alle microimprese e alle piccole imprese produttrici di componenti software e rispetto allo sviluppo non commerciale di software libero e open source.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- numero di procedimenti per responsabilità per danno da prodotti difettosi;
- numero di procedimenti in cui il convenuto è un rappresentante autorizzato, fornitore di servizi di logistica o piattaforma online;
- percentuale di domande rigettate per mancata prova del difetto o del nesso di causalità sul totale delle decisioni;
- numero di istanze di risarcimento per danno da distruzione/corruzione dati;
- numero di domande fondate su lesioni personali a lunga latenza;
- numero di procedimenti nei quali è dedotta la rinuncia convenzionale alla rivalsa di cui all'articolo 121, comma 3, del codice del consumo;
- la distribuzione degli esiti dei procedimenti definiti;
- il numero di sentenze e di altri provvedimenti decisori pubblicati ai sensi dell'articolo 126-*bis* del codice del consumo.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea, l'opzione zero (non intervento) non è risultata percorribile in quanto avrebbe esposto lo Stato italiano a una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, lasciando l'ordinamento privo di raccordo con un quadro europeo che, a decorrere dal 9 dicembre 2026, abroga la direttiva 85/374/CEE su cui si fonda la disciplina nazionale vigente. Inoltre, l'articolo 3 della direttiva (UE) 2024/2853 prescrive un regime di armonizzazione piena prevedendo che gli Stati membri non possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali divergenti, né più né meno rigorose, per conseguire un livello diverso di tutela, salvo quanto espressamente previsto dalla direttiva stessa. Il vincolo di armonizzazione piena riduce sensibilmente lo spazio delle scelte di merito rimesse al legislatore nazionale, sicché la fedele trasposizione della direttiva si è imposta, di fatto, quale unica opzione praticabile.

Quanto alla tecnica di recepimento, sono state considerate tre opzioni. La prima consiste nella novella puntuale dei vigenti articoli 114-127 del codice del consumo limitatamente alle disposizioni incise dalla direttiva; tuttavia, essa è stata disattesa in quanto, a fronte dell'ampiezza delle innovazioni — nuovo catalogo definitorio, nuova platea di responsabili, istituti processuali prima assenti, riscrittura delle presunzioni e dei termini — avrebbe prodotto un testo frammentario e di difficile lettura. La seconda consiste nel collocare la nuova disciplina in un corpo normativo autonomo, esterno al codice del consumo. Anche questa soluzione è stata accantonata perché avrebbe disarticolato una disciplina consolidata oramai da venti anni, impedito il raccordo con le altre norme del codice del consumo e reso più onerosa la ricognizione normativa. Si è quindi optato per la sostituzione integrale del titolo II della parte IV del codice del consumo, con conservazione della numerazione degli articoli da 114 a 127 e con l'inserimento del nuovo articolo 126-bis del codice, soluzione che assicura la piena conformità alla direttiva e, allo stesso tempo, preserva la continuità dei rinvii normativi e giurisprudenziali agli articoli 114 e seguenti del codice del consumo.

Quanto alle opzioni sostanziali rimesse agli Stati membri, lo schema compie scelte puntuali e motivate. In primo luogo, in materia di regresso tra corresponsabili, si è scelto di conservare i criteri di ripartizione interna già codificati dall'articolo 121 vigente del codice del consumo (dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, gravità delle eventuali colpe, entità delle conseguenze; nel dubbio, ripartizione in parti uguali), in luogo di un rinvio secco all'articolo 2055 del codice civile: la soluzione preserva i criteri specifici maturati in oltre trent'anni di prassi applicativa e non incide sull'armonizzazione, che riguarda il rapporto esterno con il danneggiato e fa espressamente salvi, agli articoli 12, paragrafo 1, e 14, i regimi nazionali di rivalsa. In secondo luogo, l'articolo 121, comma 3, del codice del consumo dà puntuale attuazione all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, che rimette a un accordo contrattuale fra il fabbricante integratore e il fabbricante del componente software la rinuncia alla rivalsa nei confronti di quest'ultimo, ove sia microimpresa o piccola impresa: si tratta, propriamente, non di un'opzione rimessa allo Stato membro, bensì di disposizione vincolante che introduce una facoltà negoziale in capo al fabbricante integratore, di particolare rilievo per il tessuto produttivo nazionale, caratterizzato dalla prevalenza di imprese di minima dimensione anche nel

comparto digitale; lo schema ne esplicita i parametri dimensionali mediante rinvio alla raccomandazione 2003/361/CE. In terzo luogo, il comma 4 del nuovo articolo 117 del codice del consumo introduce una presunzione relativa di difettosità del prodotto appartenente alla medesima serie di produzione di altro prodotto del quale sia già stato accertato il carattere difettoso: la previsione, che tiene conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, recepisce l'indicazione contenuta nel considerando 30 della direttiva, che consente agli organi giurisdizionali di stabilire la difettosità senza accertamento individuale in tale ipotesi. In quarto luogo, l'esclusione del software libero e open source non commerciale è stata collocata direttamente nella definizione di software, per rendere immediatamente percepibile il perimetro applicativo già in sede definitoria.

Infine, sono state conservate, negli spazi lasciati liberi dalla direttiva, alcune disposizioni di derivazione interna già presenti nel titolo II: le modalità della richiesta di identificazione dell'operatore economico responsabile (articolo 116, commi 5 e 6, del codice del consumo), il raccordo con la disciplina dell'esecuzione forzata in caso di vendita forzata (articolo 118, comma 3), la parificazione della colpa del detentore della cosa danneggiata a quella del danneggiato (articolo 122, comma 2) e la precisazione delle ipotesi di avvio del procedimento rilevanti ai fini della decadenza (articolo 126, comma 2). Rientra parimenti fra le scelte rimesse al legislatore nazionale il richiamo dell'articolo 2059 del codice civile contenuto nell'articolo 123, comma 1, del codice del consumo, che dà attuazione all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, il quale rimette al diritto nazionale la risarcibilità delle perdite immateriali.

Non sono state esercitate, per contro, le due opzioni espressamente rimesse agli Stati membri dalla direttiva. Non è stata esercitata la deroga all'esonero da responsabilità per rischio da sviluppo prevista dall'articolo 18: la conservazione dell'esimente, già contemplata dal testo vigente, assicura la continuità del quadro nazionale e l'uniformità delle condizioni di esposizione risarcitoria nel mercato interno, mentre l'introduzione di un regime derogatorio — ammesso soltanto per specifiche categorie di prodotti, in presenza di obiettivi di interesse pubblico, nel rispetto del principio di proporzionalità e previa notifica alla Commissione europea — non è sorretta, allo stato, da evidenze che ne dimostrino la necessità. Non è stata esercitata neppure la facoltà, prevista dall'articolo 8, paragrafo 5, di ricorrere a sistemi di indennizzo settoriali per le ipotesi in cui il danneggiato non ottenga il risarcimento perché nessun operatore economico possa esserne ritenuto responsabile o perché i responsabili siano insolventi o abbiano cessato di esistere.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari privati diretti del presente provvedimento sono, innanzitutto, gli operatori economici della filiera produttiva e distributiva. In particolare:

1. fabbricanti di prodotti finiti e componenti, che costituiscono la categoria centrale del regime di responsabilità, in quanto soggetti cui la difettosità del prodotto è imputabile in via primaria. Nel 2023 le imprese attive presenti sul territorio italiano erano pari a 4.616.886.²⁰ All'interno di tale aggregato la platea propriamente rilevante è quella delle attività manifatturiere, che nel 2023 contano 352.446 imprese attive.²¹ Per questi soggetti l'impatto atteso consiste in un incremento del rischio potenziale di soccombenza connesso all'operare delle presunzioni relative di difettosità e di causalità, all'obbligo di esibizione degli elementi di prova e all'estensione a venticinque anni del termine di decadenza per le lesioni personali con periodo di latenza. Il costo economico atteso è in parte redistribuito lungo la filiera per effetto del meccanismo di regresso interno e si concentra tendenzialmente sui fabbricanti di prodotti a lunga latenza dei difetti e a elevata complessità tecnica;
2. fabbricanti di componenti software, quantificabili in circa 26.000 imprese operanti nel 2023, delle quali l'83 % è classificato come microimpresa, con meno di 10 dipendenti, e il 15 % come start-up innovative.²² L'impatto atteso è mitigato dalla facoltà di rinuncia contrattuale al regresso prevista dall'articolo 121, comma 3, del codice del consumo: previsione la cui portata protettiva è significativa alla luce della composizione dimensionale del settore, largamente sbilanciato verso la micro-impresa.
3. importatori e rappresentanti autorizzati: gli operatori all'importazione sono 99.738 nel 2024, con 4.468.788 addetti e importazioni per 445,4 miliardi di euro;²³ la quantificazione della sotto-categoria del rappresentante autorizzato — soggetto stabilito nell'Unione titolare di apposito mandato scritto — non è invece desumibile da rilevazioni statistiche ufficiali;²⁴
4. fornitori di servizi di logistica, ai quali è attribuita una responsabilità sussidiaria per i prodotti provenienti da Paesi terzi, attivabile in mancanza di un operatore economico responsabile stabilito nell'Unione. La definizione accolta dallo schema esclude espressamente i servizi postali e i servizi di consegna dei pacchi, restringendo il perimetro applicativo ai soggetti che offrono almeno due tra

²⁰Istat, *Annuario statistico italiano 2025*, dicembre 2025, cap. 14 «Imprese», consultabile online <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/12/ASI-2025-volume-integrale.pdf>

²¹Istat, scheda *Settore C – Attività manifatturiere*, area web «Competitività dei settori produttivi», disponibile all'indirizzo <https://www.istat.it/competitivita/files/C.pdf>. Le schede settoriali costituiscono, allo stato, la fonte ufficiale più aggiornata a livello di singola sezione di attività economica: a partire dall'edizione 2025 l'Annuario statistico italiano non riproduce più al proprio interno il repertorio analitico delle tavole per sezione, reso consultabile esclusivamente in formato digitale elaborabile.

²²Osservatorio Software & Digital Native Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, in collaborazione con AssoSoftware, disponibile all'indirizzo <https://www.osservatori.net/comunicato/tech-company/aziende-software-italia/>. Secondo la stessa fonte, il settore del software risulta tra i primi sei in Italia per intensità degli investimenti in ricerca e sviluppo, con quote superiori al 6 % del fatturato.

²³Istat, Tavola 3.2.12 *Imprese importatrici, addetti e importazioni per classe di addetti – Anni 2020-2024*, consultabile online https://annuarioistatice.istat.it/epo/2026/attiv_intern/attivita.html#esportimport

²⁴Non esiste, allo stato, un registro pubblico dei rappresentanti autorizzati. La consistenza numerica della categoria non è quindi desumibile da rilevazioni statistiche ufficiali.

immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione senza esserne proprietari. Il riferimento statistico più prossimo è il settore del trasporto e magazzinaggio, che nel 2023 conta 116.807 imprese attive.²⁵ L'impatto sulla platea complessiva è quindi contenuto in una frazione minoritaria del settore e presenta caratteri di residualità, essendo la responsabilità attivabile solo in mancanza di un fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione;

5. distributori, destinatari della responsabilità sussidiaria quando, su richiesta del danneggiato, non identifichino entro un mese l'operatore economico responsabile o il proprio fornitore. La platea coincide sostanzialmente con il settore del commercio interno, che nel 2023 annovera 1.010.844 imprese. Al suo interno il commercio al dettaglio non alimentare conta 363.447 imprese; il commercio all'ingrosso 367.336 e il comparto del commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli comprende 118.355.²⁶ Trattandosi di responsabilità sussidiaria attivabile solo in caso di mancata identificazione dell'operatore economico responsabile, l'impatto atteso è marginale in termini di frequenza attesa dei casi, ma significativo in termini di incentivo alla diligente conservazione della documentazione lungo la filiera;
6. fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, ai quali si applica il regime di responsabilità sussidiaria previsto per il distributore. Sul versante della rilevazione statistica ufficiale, le imprese che nel 2023 hanno svolto commercio elettronico e commercio al di fuori dei negozi sono pari a 98.495;²⁷ a esse si affiancano le circa 87.000 imprese dotate di un proprio sito di commercio elettronico²⁸. Il perimetro delle piattaforme incise è tracciabile, sul versante della disciplina di sicurezza dei prodotti, dal registro Safety Gate: al 31 dicembre 2025 risultavano oltre 1.200 piattaforme online registrate presso il portale della Commissione europea.²⁹

²⁵Istat, scheda *Settore H – Trasporto e magazzinaggio*, area web «Competitività dei settori produttivi», disponibile all'indirizzo <https://www.istat.it/competitivita/files/H.pdf>.

²⁶Istat, *Annuario statistico italiano 2025*, cap. 22 «Commercio interno e altri servizi», <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/12/ASI-2025-volume-integrale.pdf>

²⁷Istat, *Annuario statistico italiano 2025*, cap. 22, su dati. L'aggregato ricomprende, oltre al commercio elettronico propriamente detto, le altre forme di commercio al dettaglio esercitate al di fuori dei negozi (per corrispondenza, mediante distributori automatici, ambulante e a domicilio) e va pertanto assunto come limite superiore della platea degli operatori attivi nella vendita a distanza. La media di 1,6 addetti per impresa conferma il carattere fortemente frammentato del comparto.

²⁸Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano, <https://www.osservatori.net/e-commerce-b2c/>. Per il perimetro delle imprese italiane con un proprio sito e-commerce si rinvia inoltre al comunicato del 6 maggio 2026, che riporta 87.000 aziende attive nel 2026 (-4,4 per cento rispetto al 2025), riflesso della fase di maturità selettiva del mercato.

²⁹Commissione europea, *Increased action against dangerous products in the EU in 2025*. https://commission.europa.eu/news-and-media/news/increased-action-against-dangerous-products-eu-2025-2026-03-09_en La disciplina europea sulla sicurezza generale dei prodotti, applicabile dal 13 dicembre 2024, impone alle piattaforme online attive nell'Unione di registrarsi nel portale Safety Gate e di designare un punto di contatto unico: al 31 dicembre 2025 risultavano registrate oltre 1.200 piattaforme.

Sul versante dei beneficiari, destinatari privati diretti sono i consumatori e, più in generale, le persone fisiche danneggiate da prodotti difettosi, ivi compresi i soggetti diversi dall'acquirente (utilizzatori, terzi esposti al prodotto). La platea potenziale coincide con la popolazione residente, pari a 58.943.000 individui al 1° gennaio 2026³⁰, con specifica esposizione della componente che acquista online — il 49% della popolazione di 14 anni e più, secondo l'Istat³¹ — ai rischi connessi agli acquisti diretti da operatori extraeuropei. I benefici attesi consistono nell'alleggerimento dell'onere probatorio, nell'ampliamento del danno risarcibile (danno psicologico medicalmente accertabile; distruzione o corruzione di dati non professionali, compresi i costi di recupero), nel venir meno, per effetto della mancata riproduzione del vigente articolo 123, comma 2, del codice del consumo, della franchigia che escludeva i danni a cose di importo inferiore a 387 euro, nella garanzia di un responsabile stabilito nell'Unione anche negli acquisti online transfrontalieri, nell'estensione a venticinque anni del termine di decadenza per le lesioni a lungo periodo di latenza. Non si individuano costi diretti a carico delle persone fisiche danneggiate.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Lo schema non introduce oneri informativi o adempimenti amministrativi generalizzati a carico delle piccole e medie imprese: la responsabilità da prodotto opera quale regime civilistico eventuale, attivato dalla difettosità del prodotto, e non impone obblighi documentali o dichiarativi preventivi. L'impatto sulle imprese di minore dimensione — che costituiscono la quasi totalità del tessuto produttivo nazionale, essendo il 95% delle imprese attive costituito da microimprese³² — è mitigato da tre previsioni: la responsabilità meramente sussidiaria e condizionata del distributore, figura nella quale ricade la gran parte delle micro e piccole imprese commerciali; l'esclusione del software libero e open source non commerciale, che preserva i modelli di sviluppo collaborativo; la facoltà di rinuncia convenzionale alla rivalsa a beneficio delle microimprese e piccole imprese produttrici di componenti software, ai sensi dell'articolo 121, comma 3, del codice del consumo, che consente ai fabbricanti integratori di assorbire contrattualmente il rischio dei fornitori minori. Ad ogni modo, considerato il regime intertemporale previsto dall'articolo 3 dello schema che prevede che le modifiche apportate al codice del consumo troveranno applicazione ai prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026, gli impatti si produrranno in modo progressivo in ragione del rinnovarsi dei prodotti immessi.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento produce effetti pro-concorrenziali sotto un duplice profilo. Sul piano interno al mercato unico, l'armonizzazione piena elimina i differenziali di tutela e di

³⁰Istat, Indicatori demografici — Anno 2025, disponibile https://www.istat.it/wp-content/uploads/2026/03/Report_Indicatori-demografici_Anno-2025.pdf

³¹Istat, *Cittadini e ICT – Anno 2025*, cit.

³²Istat, *Conti economici delle imprese e dei gruppi di impresa – Anno 2023*, cit.

esposizione risarcitoria tra Stati membri, assicurando condizioni di parità (*level playing field*) alle imprese operanti su più mercati e riducendo i costi di frammentazione normativa. Sul piano dei rapporti con gli operatori di Paesi terzi, l'estensione della responsabilità ai nuovi soggetti della catena di approvvigionamento stabiliti nell'Unione rimuove il vantaggio competitivo di cui godevano di fatto i venditori extraeuropei nelle vendite dirette ai consumatori, sottratti a qualsiasi responsabile aggredibile nell'Unione: un riequilibrio particolarmente rilevante per il mercato italiano, ove gli acquisti online di prodotto raggiungono i 42,6 miliardi di euro³³. Non si ravvisano, per contro, effetti restrittivi della concorrenza, non essendo introdotte barriere all'accesso, regimi autorizzatori o requisiti soggettivi ulteriori.

C. Oneri informativi

Lo schema non introduce oneri informativi di natura amministrativa a carico di cittadini e imprese, non essendo previsti obblighi di comunicazione, notifica o dichiarazione verso pubbliche amministrazioni. Gli obblighi di fornire informazioni previsti dal nuovo titolo II hanno natura civilistica ed eventuale: l'onere del distributore e del fornitore di piattaforma online di identificare, entro un mese dalla richiesta del danneggiato, l'operatore economico a monte o il proprio fornitore opera quale condizione di esonero dalla responsabilità sussidiaria e presuppone informazioni ordinariamente detenute nell'esercizio dell'attività commerciale. Ne consegue che l'intervento risulta neutrale rispetto al bilancio degli oneri amministrativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Lo schema si mantiene entro i livelli di regolazione previsti dalla direttiva. Il carattere di armonizzazione piena esclude in radice la possibilità di livelli di tutela superiori o inferiori nell'ambito armonizzato. Le disposizioni di derivazione interna richiamate nella sezione 3 si collocano negli spazi espressamente rimessi agli Stati membri dalla direttiva e non determinano un livello di tutela divergente da quello da essa stabilito.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione prescelta — sostituzione integrale del titolo II della parte IV del codice del consumo, con conservazione della numerazione, inserimento dell'articolo 126-*bis* del codice del consumo, esercizio circoscritto delle scelte rimesse al legislatore nazionale e mancato esercizio delle opzioni di cui agli articoli 8, paragrafo 5, e 18 della direttiva, nei termini illustrati nella sezione 3 — risponde congiuntamente ai criteri di necessità, proporzionalità, efficacia e coerenza sistematica. Essa è necessaria in quanto unica idonea ad assicurare il tempestivo e integrale adempimento dell'obbligo di recepimento; è proporzionata in quanto si mantiene entro i livelli minimi di regolazione europea e non introduce oneri amministrativi; è efficace in quanto massimizza l'aderenza testuale alla direttiva, riducendo i rischi di incertezza interpretativa; è coerente con l'ordinamento in quanto preserva la collocazione sistematica consolidata della materia, la continuità dei

³³Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano,. Disponibile su: <https://www.osservatori.net/comunicato/e-commerce-b2c/e-commerce-b2c-di-prodotto-in-italia/>

rinvii e i criteri interni maturati nella prassi, raccordando i nuovi istituti processuali con l'apparato di tutele già vigente.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Le disposizioni dello schema non richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi di rango secondario e operano secondo il regime intertemporale dettato dall'articolo 3 del decreto, che ne circoscrive l'applicazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026, continuando ad applicarsi ai prodotti anteriori le disposizioni previgenti. Ne consegue che gli impatti descritti nella sezione 4 si producono in modo progressivo, in ragione del rinnovarsi dei prodotti immessi sul mercato.

I soggetti responsabili dell'attuazione sono: gli uffici giudiziari, cui compete l'applicazione della nuova disciplina sostanziale e processuale nei procedimenti instaurati; il Ministero della giustizia, cui compete la pubblicazione dei provvedimenti decisorii ai sensi dell'articolo 126-*bis* del codice del consumo, che si effettua in conformità al diritto vigente e mediante i sistemi informativi già in uso, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, nonché le attività di monitoraggio di cui alla sezione 5.2; il Ministero delle imprese e del made in Italy, per il raccordo con le politiche di tutela dei consumatori e di sicurezza dei prodotti nel cui contesto la nuova disciplina è destinata a operare.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento è affidato al Ministero della giustizia, che vi provvede attraverso la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, mediante la rilevazione periodica degli indicatori individuati nella sezione 2.2.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In considerazione del carattere di armonizzazione piena della direttiva e dei ristretti margini di discrezionalità rimessi al legislatore nazionale, non sono state svolte consultazioni pubbliche. L'analisi ha peraltro potuto giovare degli esiti delle ampie consultazioni condotte dalla Commissione europea nella fase di elaborazione della proposta di direttiva i cui risultati, analiticamente documentati nello studio di impatto della Commissione, hanno riguardato anche i portatori di interessi italiani.

Nella fase di elaborazione dello schema sono state inoltre condotte interlocuzioni tecniche tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni concertanti aventi ad oggetto, tra l'altro, il raccordo della nuova disciplina con il quadro della sicurezza dei prodotti e della vigilanza del mercato, i profili di interesse del settore sanitario e dei dispositivi medici e la coerenza complessiva del testo con l'ordinamento interno. Tali interlocuzioni hanno consentito di affinare le soluzioni di coordinamento illustrate nella sezione 3, senza far emergere posizioni ostative rispetto all'impianto dell'intervento.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di analisi è stato svolto dall'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. L'analisi si è fondata, quanto alle evidenze europee, sulla valutazione REFIT della direttiva 85/374/CEE e sullo studio di impatto della Commissione europea che accompagna la proposta di direttiva, con il relativo studio di supporto; quanto alle evidenze nazionali, sulle statistiche ufficiali.